

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 gennaio 2024

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 gennaio 2024, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. (24G00014)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste

DECRETO 18 ottobre 2023.

Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione. (24A00212) ..... Pag. 3

Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali

DECRETO 15 dicembre 2023.

Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività. (24A00195)..... Pag. 14

Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti

DECRETO 1° dicembre 2023.

Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti. (24A00196) ..... Pag. 22



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano. (24A00158). . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina cloridrato e fluticasone propionato, «Fluzelastix». (24A00159) Pag. 27

**Garante per la protezione dei dati personali**

Avviso di indagine conoscitiva in materia di «webscraping». (24A00210). . . . . Pag. 28

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di azione e zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007. (24A00213) . . . . . Pag. 28

**Ministero della salute**

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2023. (24A00198) . . . . . Pag. 29

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

Comunicato relativo al decreto 13 novembre 2023 di approvazione della modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). (24A00197). . . . . Pag. 48

**RETTIFICHE****ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo alla determina 29 dicembre 2023 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 189/2012 del medicinale per uso umano a base di Epcoritamab, "Tepkinly". (Determina n. 148/2023)». (24A00211). . . . . Pag. 48

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4**

**Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (24A00001)**



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 gennaio 2024, n. 4.

**Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

EMANA  
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:

«Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata.»

Art. 2.

*Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il



seguinte: «1-*sexies*. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria*

1. Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, ai sensi al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è disposta per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. È fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria

di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria*

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

«Art. 74-*bis* (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura). — 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76.



5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.»

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

24G00014

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 ottobre 2023.

**Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 aprile 2019 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2021/1235 che integra il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2021/1236 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e del controllo;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5195 del 13 maggio del 2010



recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività nei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio 2023, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati nominati i Ministri, in particolare, l'on. Francesco Lollobrigida Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Ritenuto di dover adottare le disposizioni nazionali applicative della richiamata normativa comunitaria per la presentazione e l'esame delle domande di registrazione delle IG delle bevande spiritose;

Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 12 ottobre 2023;

Decreta:

## CAPITOLO I

### Disposizioni introduttive

Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Ufficio PIUE VII - poco7@pec.politicheagricole.gov.it

b) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;

c) Regione: la competente regione o provincia autonoma sul cui territorio insiste la produzione interessata alla registrazione;

d) regolamento: il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 aprile 2019 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche e che abroga il regolamento (CE) 110/2008;

e) bevanda spiritosa: bevanda alcolica che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 2 del regolamento;

f) regolamento delegato: il regolamento delegato (UE) n. 2021/1235 che integra il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro, successive modificazioni ed integrazioni;

g) regolamento di esecuzione: il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1236 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e del controllo, successive modificazioni ed integrazioni;

h) regolamento sui controlli: il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio rela-



tivo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

*i)* Indicazione geografica, IG: l'indicazione che, ai sensi della definizione di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2019/787, identifica una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o località italiana, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;

*j)* disciplinare: il disciplinare di produzione di una bevanda spiritosa designata da IG di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2019/787;

*k)* documento unico: il documento unico riepilogativo del disciplinare, di cui all'art. 23 paragrafo 1 lettera *c)* del regolamento (UE) n. 2019/787;

*l)* richiedente: il gruppo di produttori di materie prime o trasformatori della bevanda spiritosa di cui all'art. 3 punto 6 del regolamento (UE) 2019/787 e successive modificazioni ed integrazioni e/o la singola persona fisica e giuridica, le cui attività siano previste nel disciplinare di produzione della bevanda spiritosa di cui si chiede la registrazione, ovvero, qualora esistente, il consorzio di tutela riconosciuto così come definito alla successiva lettera *l)*;

*m)* consorzio di tutela riconosciuto: consorzio di tutela con attività esterna, istituito secondo le disposizioni di cui al Libro V, Titolo X, Capo II del codice civile, riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio 2023, che svolge le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale delle indicazioni geografiche e vigilanza della relativa IG e che agisce, ai fini del presente decreto, in sostituzione del richiedente;

*n)* domanda di registrazione/di modifica del disciplinare di un'indicazione geografica: domanda presentata dal richiedente, contestualmente, se del caso, alla regione ed al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

*o)* Accredia: Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano che attesta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, in applicazione del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

*p)* organismo di controllo: autorità pubblica o organismo privato a cui l'autorità competente delega compiti di controllo ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2017/625 ed accreditati da Accredia alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

## Art. 2.

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni procedurali nazionali, applicative del regolamento, del regolamento delegato e del regolamento di esecuzione, per quanto riguarda:

*a)* la presentazione e l'esame delle domande di:

*i)* registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

*ii)* modifica del disciplinare di produzione delle indicazioni geografiche;

*iii)* cancellazione della registrazione delle indicazioni geografiche;

*b)* la procedura di opposizione per le domande di cui alla lettera *a)*;

*c)* la pubblicizzazione della procedura di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

## CAPITOLO II

### Domande di registrazione indicazioni geografiche

## Art. 3.

### *Richiedente e relativi requisiti*

1. È legittimato alla presentazione della domanda di registrazione, il richiedente di cui all'art. 1, lettera *m)*.

2. Il richiedente, di cui al precedente comma, è legittimato alla presentazione della domanda qualora produca la materia prima o trasformi la bevanda spiritosa in una zona geografica delimitata che possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe. La zona geografica delimitata si trova all'interno del territorio di produzione o all'interno del territorio italiano.

3. Nel caso in cui siano presentate, da parte di diversi soggetti richiedenti, più domande di registrazione per la stessa bevanda spiritosa con la medesima indicazione geografica, il Ministero procede in base all'ordine di presentazione ed in relazione a ciascuno dei richiedenti alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

## Art. 4.

### *Documentazione da presentare – Ammissibilità della domanda*

1. Ai fini della sua ammissibilità, la domanda è presentata contestualmente alla regione ed al Ministero tramite PEC ed è corredata dai seguenti elementi:

*a)* il nome della bevanda spiritosa di cui è chiesta la registrazione;

*b)* il nome e l'indirizzo del richiedente;



c) il disciplinare di produzione;

d) il documento unico, riepilogativo del disciplinare di produzione;

e) relazione tecnica, dalla quale si evince che la bevanda spiritosa con indicazione geografica è originaria del territorio italiano o di una regione o località italiana, per la quale una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica tecnica è attribuibile alla sua origine geografica;

f) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, dai quali risulti l'uso tradizionale dell'indicazione geografica nel linguaggio comune, associata alla categoria della bevanda spiritosa;

g) relazione socioeconomica, dalla quale risultino i quantitativi attualmente prodotti e commercializzati ed i mercati di commercializzazione.

2. In aggiunta ai requisiti richiesti al precedente comma, nel caso di domanda presentata dal richiedente persona giuridica la stessa deve contenere:

a) l'atto costitutivo e, ove presente, lo statuto dal quale risulti, negli scopi indicati, la valorizzazione della bevanda spiritosa;

b) la delibera assunta in sede di assemblea ordinaria con la maggioranza dei voti dei presenti, dalla quale risulti la volontà del gruppo dei produttori di presentare istanza per la registrazione della bevanda spiritosa.

#### Art. 5.

##### *Disciplinare*

1. Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, un'indicazione geografica è registrata qualora rispetti un disciplinare che comprenda almeno gli elementi seguenti:

a) il nome da proteggere come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b) la categoria della bevanda spiritosa o la denominazione legale «bevanda spiritosa» se essa non soddisfa i requisiti definiti per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I del regolamento;

c) una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, comprese, se del caso, le materie prime a partire dalle quali è prodotta, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche del prodotto e le caratteristiche specifiche del prodotto rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria;

d) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f);

e) la descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti;

f) informazioni che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica della bevanda spiritosa e la sua origine geografica;

g) i nomi e gli indirizzi delle autorità regionali competenti o, se disponibili, i nomi e gli indirizzi degli organismi di cui all'art. 1, lettera o) del presente decreto;

h) qualsiasi regola specifica per l'indicazione geografica in questione.

#### Art. 6.

##### *Esame di domanda di registrazione da parte della regione*

1. La domanda di cui all'art. 4 del presente decreto è pubblicata dalla regione nel B.U.R. per un periodo di trenta giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente, ed entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione esamina la stessa ed accerta:

a) la legittimazione del richiedente e gli elementi richiesti all'art. 4 del presente decreto;

b) la completezza della documentazione di cui all'art. 4 del presente decreto, e la sua rispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.

3. La regione, terminata, nei termini prescritti, l'istruttoria di cui al precedente comma 2, trasmette al Ministero ed al richiedente il proprio parere.

Qualora il parere sia positivo, trasmette al Ministero:

a) l'estratto del B.U.R. contenente la pubblicazione di cui al comma 1;

b) se del caso, la proposta del disciplinare e del documento unico aggiornati secondo l'esito dell'istruttoria di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministero, ricevuto il parere della regione, procede alla valutazione della richiesta di registrazione.


5. In caso di mancata ricezione del parere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il Ministero procede alla valutazione della domanda di registrazione, e ne dà comunicazione alla regione.

#### Art. 7.

##### *Esame della domanda di registrazione da parte del Ministero*

1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'art. 6, comma 3, verifica la completezza e la rispondenza alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto ed alle norme del regolamento e dei regolamenti delegato e di esecuzione.

2. Eventuali osservazioni sono comunicate alla regione ed al richiedente, entro novanta giorni dalla ricezione





della documentazione di cui al precedente comma; il richiedente fornisce elementi di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. In caso di mancata risposta nel termine di cui al precedente comma, il Ministero comunica al richiedente ed alla regione la chiusura del procedimento amministrativo.

4. Terminata con esito positivo la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, conformemente all'art. 24 paragrafo 4 del regolamento, il Ministero pubblica sul proprio sito e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la proposta di disciplinare.

5. Terminata con esito negativo la procedura di cui al presente articolo, il Ministero, prima dell'adozione di un provvedimento di rigetto, comunica tempestivamente alla regione ed al richiedente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la regione e/o il richiedente possono presentare le loro osservazioni.

6. Entro i successivi venti giorni, il Ministero:

a) se le osservazioni di cui al precedente comma 5 sono valutate idonee a superare i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda, pubblica sul proprio sito e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la relativa proposta di disciplinare. Il procedimento amministrativo prosegue secondo le disposizioni di cui al successivo comma 7;

oppure,

b) se le osservazioni di cui al precedente comma 5 non sono valutate idonee a superare i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda, ovvero, in caso di mancata risposta nei termini previsti, comunica al richiedente ed alla regione la chiusura del procedimento amministrativo.

7. Entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita sul territorio nazionale, ha facoltà di presentare opposizione alla registrazione proposta presentando al Ministero una dichiarazione debitamente motivata. La procedura di opposizione segue le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto.

#### Art. 8.

##### *Registrazione di una indicazione geografica nazionale*

1. La domanda di registrazione della indicazione geografica di valenza nazionale, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 4 del presente decreto, è presentata dal richiedente tramite pec al Ministero.

2. Sono legittimati a presentare domanda di registrazione per una indicazione geografica di valenza nazionale, i richiedenti la cui produzione rappresenti almeno il 50% della stessa.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il Ministero verifica la completezza e la rispondenza della documentazione presentata al regola-

mento ed ai regolamenti delegato e di esecuzione, ed alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* la relativa proposta di disciplinare.

4. Entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita sul territorio nazionale, ha facoltà di presentare opposizione alla registrazione proposta presentando al Ministero una dichiarazione debitamente motivata. La procedura di opposizione segue le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto.

5. Decorso il periodo di cui al precedente comma, il Ministero:

a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione sul proprio sito;

b) trasmette alla Commissione europea la domanda di registrazione contenente le seguenti informazioni:

i) il documento unico;

ii) la dichiarazione di conformità alle condizioni richieste dal presente articolo, della domanda presentata dal richiedente;

iii) il link di riferimento della pubblicazione di cui alla lettera a).

6. Qualora la domanda di cui al comma 1 non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, o sia incompatibile con il regolamento e i regolamenti delegato e di esecuzione, il Ministero respinge la stessa e comunica le proprie osservazioni al richiedente.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione ricevuta, il richiedente fornisce elementi di risposta. Al procedimento amministrativo si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, lettera a) e b).

8. Alla procedura di registrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4, 5, 6.

#### Art. 9.

##### *Procedura di opposizione*

1. La domanda di opposizione alla registrazione di una indicazione geografica è presentata al Ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione della proposta di disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di cui agli articoli 7 comma 4 e 8 comma 4. La domanda dimostra:

a) l'interesse legittimo;

b) che la domanda di registrazione è incompatibile con la definizione di indicazione geografica di cui all'art. 3 punto 4 del regolamento o con le prescrizioni relative al disciplinare di cui all'art. 22 del regolamento;

c) che la registrazione proposta è in conflitto con le disposizioni di cui agli articoli 34 paragrafo 2 e 35 paragrafi 1 e 2 del regolamento;



d) che la registrazione proposta compromette i diritti del titolare di un marchio, ovvero di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare.

2. I motivi dell'opposizione sono valutati con riferimento al territorio nazionale e/o al territorio dell'Unione europea, limitatamente ai motivi di impedimento alla registrazione per la presenza di denominazioni omonime e per i nomi generici di cui alla lettera c) e d).

3. Il Ministero, verificata la completezza della domanda ricevuta e la fondatezza dei motivi di opposizione ai sensi del comma 2 del presente articolo, procede all'esame della stessa secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.

4. Qualora la domanda ricevuta risulti incompleta o i motivi di opposizione risultino infondati, il Ministero rigetta la domanda e comunica al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo.

#### Art. 10.

##### *Esame della domanda di opposizione da parte del Ministero*

1. Il Ministero trasmette la domanda di opposizione al richiedente ed alla regione, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Entro i successivi quindici giorni, il richiedente predispose le controdeduzioni e le invia al Ministero e alla regione.

2. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente comma 1, il Ministero comunica, tempestivamente, al richiedente ed alla regione, l'archiviazione della domanda di registrazione.

3. Entro venti giorni dalla ricezione delle controdeduzioni di cui al comma 1, il Ministero valuta se le stesse siano idonee a superare i motivi contenuti nella domanda di opposizione ricevuta.

4. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 sono idonee a superare i motivi contenuti nella domanda di opposizione ricevuta, il Ministero emette un parere favorevole per la trasmissione della richiesta di registrazione di cui all'art. 11 del presente decreto e rigetta la domanda di opposizione.

5. Espletata la procedura di cui al precedente comma, il procedimento amministrativo, afferente alla valutazione della domanda da parte del Ministero, è da ritenersi concluso.

6. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 sono parzialmente idonee o non sono idonee a superare i motivi contenuti nella domanda di opposizione presentata, il Ministero, convoca il richiedente, l'opponente e la regione interessata affinché tra le parti medesime possa essere raggiunto un accordo sulla domanda di registrazione.

7. Sentite le parti, il Ministero:

a) entro i dieci giorni successivi alla definizione, tra le parti convocate, dell'accordo previsto dal precedente comma 6, pubblica sul proprio sito e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la proposta di disciplinare aggiornata secondo le modifiche convenute;

oppure,

b) entro venti giorni successivi all'avvenuta convocazione, se tra le parti non è stato raggiunto l'accordo previsto al precedente comma 6, valuta la domanda di opposizione secondo gli elementi raccolti, ed emette un parere favorevole ovvero sfavorevole con cui accoglie o rigetta la domanda di opposizione.

8. In caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, il Ministero trasmette il parere, di cui al precedente comma 7, lettera b), al richiedente, per le relative modifiche alla proposta di disciplinare e, se del caso, alla proposta di documento unico presentato, all'opponente ed alla regione interessata.

9. In caso di rigetto della domanda di opposizione, entro i successivi dieci giorni, il Ministero trasmette il parere e contestualmente comunica la chiusura del procedimento amministrativo, all'opponente, al richiedente ed alla regione interessata.

10. Entro dieci giorni, dalla trasmissione di cui al comma 9, il richiedente invia i documenti aggiornati al Ministero.

11. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda di registrazione. L'archiviazione è tempestivamente comunicata al richiedente, all'opponente ed alla regione interessata.

#### Art. 11.

##### *Trasmissione della domanda di registrazione alla UE e relativi adempimenti del Ministero*

1. Terminata con esito positivo la procedura di registrazione di cui all'art. 7, ovvero, conclusa la procedura di cui al precedente art. 10, il Ministero trasmette alla Commissione europea la domanda di registrazione tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, inserendo in particolare:

i) il nome e l'indirizzo del richiedente;

ii) il disciplinare;

iii) il documento unico;

iv) la dichiarazione di conformità alle condizioni richieste dal presente articolo, della domanda presentata;

v) il link di riferimento della pubblicazione del disciplinare e del documento unico.

2. Se, a seguito della trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 1, pervengono da parte della Commissione europea osservazioni che comportano



modifiche sostanziali al disciplinare, il Ministero invia le relative comunicazioni, tramite pec, alla regione e al richiedente e fornisce i successivi riscontri alla Commissione europea mediante i sistemi di informazione messi a disposizione dalla stessa.

3. Ai sensi dell'art. 26 paragrafo 2 del regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il disciplinare ed il documento unico per un periodo di novanta giorni; qualora la Commissione trasmetta la domanda di opposizione da parte di autorità o persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri, il Ministero:

*i)* invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla regione;

*ii)* avvia le consultazioni con le Autorità degli altri Stati membri;

*iii)* invia i risultati delle predette consultazioni alla Commissione europea tramite posta elettronica.

4. La procedura di opposizione a livello comunitario segue le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento.

5. Terminata la procedura di opposizione a livello comunitario, ovvero, decorso il termine di cui al precedente comma 3, il Ministero pubblica sul proprio sito internet, sezione disciplinari, il disciplinare di produzione approvato dalla Commissione europea.

6. A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione europea e fino alla data in cui è adottata la decisione sulla registrazione, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento.

### CAPITOLO III

#### Organismi di controllo

##### Art. 12.

###### *Sistema di controlli*

1. L'ICQRF è l'Autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

2. L'ICQRF delega, mediante provvedimento di autorizzazione, i compiti di controllo della produzione ai fini della commercializzazione delle bevande spiritose con indicazione geografica ad uno o più organismi di controllo, come definiti dall'art. 1, lettera *o)* del presente decreto, iscritti in apposito elenco.

3. Gli organismi di controllo che intendono essere inseriti nell'elenco di cui al precedente comma presentano all'ICQRF la richiesta di iscrizione, unitamente alla documentazione indicata nell'allegato A.

4. Gli organismi di controllo, individuati dai richiedenti ed iscritti nell'elenco di cui al comma 2, presentano istanza di autorizzazione all'ICQRF unitamente al relativo piano dei controlli e tariffario.

5. L'ICQRF è l'autorità responsabile della vigilanza degli organismi di controllo autorizzati.

6. L'ICQRF pubblica sul sito istituzionale del Ministero l'elenco degli organismi di controllo di cui al comma 2. Nel medesimo elenco saranno inseriti gli organismi di controllo già iscritti nell'elenco previsto dal decreto ministeriale 13 maggio 2010, n. 5195.

7. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo.

##### Art. 13.

###### *Verifica e controlli*

1. Ai fini della certificazione della conformità del prodotto al relativo disciplinare, di cui all'art. 5 del presente decreto, i soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla domanda di riconoscimento della bevanda spiritosa, effettuano la scelta dell'organismo di controllo così come definito agli articoli 38 e 43 del regolamento, tra quelli iscritti all'elenco di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

2. La verifica del rispetto del disciplinare di produzione delle bevande spiritose con indicazione geografica è svolta, previa trasmissione e approvazione del piano dei controlli e del relativo tariffario, dagli organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF.

3. Le spese relative all'attività degli organismi di controllo sono a carico dei produttori della bevanda spiritosa.

4. Il provvedimento di autorizzazione ha durata triennale ed è rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata dai richiedenti.

5. Le modifiche del piano dei controlli e del tariffario sono approvate con apposito provvedimento nel corso del triennio di validità dell'autorizzazione, a seguito di presentazione da parte dell'organismo di controllo di istanza debitamente motivata.

##### Art. 14.

###### *Sospensione e revoca degli organismi di controllo*

1. L'autorizzazione può essere sospesa in caso di:

*a)* omesso svolgimento di visite ispettive stabilite nel piano dei controlli e/o mancato rispetto del piano dei controlli che determina la compromissione della conformità della bevanda spiritosa al disciplinare;

*b)* inadempimento delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente;

*c)* carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema medesimo;

*d)* adozione sistematica di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.



2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto ad attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.

3. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti previsti dall'art. 29, lettera b) del regolamento sui controlli;

b) evidenza di carenze irreversibili e generalizzate nel sistema dei controlli che compromettono l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;

c) essere stati destinatari di tre provvedimenti di sospensione, ovvero essere stati sottoposti a un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.

4. Il provvedimento di revoca comporta che l'organismo di controllo continui a svolgere l'attività di controllo fino alla sua sostituzione.

5. Non può essere rinnovata l'autorizzazione all'organismo di controllo per la denominazione per la quale è stato revocato per il triennio successivo alla revoca medesima.

6. In caso di revoca, i richiedenti di cui all'art. 1, lettera l), comunicano all'ICQRF tempestivamente e, comunque entro e non oltre venti giorni dalla data del provvedimento, la scelta del nuovo organismo di controllo.

7. L'ICQRF comunica ai richiedenti i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

8. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione controllata dall'organismo di controllo.

9. L'ICQRF pubblica sul sito internet del Ministero i decreti di sospensione e revoca delle autorizzazioni emesse.

#### CAPITOLO IV

##### Domanda di modifica del disciplinare e cancellazione della registrazione

#### Art. 15.

##### *Tipologie di modifica di disciplinare*

1. Conformemente all'art. 31 del regolamento, le modifiche di un disciplinare si classificano, in base alla loro rilevanza, in due tipologie: modifiche unionali e modifiche *standard*.

2. Una modifica unionale del disciplinare di una bevanda spiritosa designata da IG è quella che:

a) implica un cambiamento nel nome o in una parte del nome dell'indicazione geografica registrata ai sensi del regolamento;

b) consiste in una modifica della denominazione legale o della categoria della bevanda spiritosa;

c) rischia di nuocere alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche di tale bevanda spiritosa;

d) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

3. Qualsiasi altra modifica è considerata una modifica *standard*.

4. Una modifica *standard* può essere anche temporanea. È considerata temporanea quando riguarda un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle Autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle Autorità competenti.

#### Art. 16.

##### *Domanda di modifica unionale*

1. La domanda di modifica unionale è presentata dal richiedente al Ministero, tramite pec.

2. Ai fini della successiva trasmissione alla Commissione europea, il Ministero verifica la completezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni del regolamento e dei regolamenti delegato e di esecuzione e le prescrizioni di cui al successivo comma 3.

3. La domanda contiene i seguenti elementi:

a) la documentazione di cui all'art. 4, con riferimenti alle modifiche proposte;

b) un documento sinottico che include le proposte di modifica che si intendono apportare;

c) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, unitamente al documento unico aggiornato con le modifiche proposte.

4. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento delegato, la domanda di modifica unionale contiene esclusivamente richieste relative alle lettere a), b), c), d) dell'art. 15 comma 2.

#### Art. 17.

##### *Domanda di modifica standard*

1. La domanda di modifica *standard* del disciplinare è presentata mediante pec al Ministero, per il tramite della regione interessata, dal richiedente che produce o trasforma l'indicazione geografica per la quale si chiede la modifica.

2. Ai fini della presentazione della domanda di modifica *standard* il richiedente rappresenta almeno 2/3 della produzione della indicazione medesima.

3. Per la presentazione e l'esame delle domande di modifica *standard* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto.



In particolare, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative al disciplinare;

b) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, dimostrando che le modifiche sono da considerare *standard* ai sensi dell'art. 31 del regolamento;

c) il documento unico aggiornato secondo le modifiche proposte.

4. Qualora la domanda di cui al precedente comma 1 comporti la modifica al disciplinare di una bevanda spiritosa di valenza nazionale, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto

5. Se sono soddisfatti i requisiti del regolamento e le prescrizioni di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, il Ministero, con proprio decreto pubblica la proposta di modifica del disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della proposta di modifica di disciplinare, è possibile presentare opposizione. In caso di opposizione, si applica la procedura prevista dall'art. 9 del presente decreto.

7. Terminata con esito positivo la procedura di cui ai precedenti commi, il Ministero adotta il decreto di approvazione della modifica *standard*, contenente il disciplinare consolidato, e lo pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul proprio sito internet.

8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente il Ministero comunica alla Commissione europea la domanda di modifica ordinaria, a norma dell'art. 13 del regolamento di esecuzione.

9. Il Ministero, ove non siano state avanzate dalla Commissione europea richieste di chiarimento o di integrazione della documentazione trasmessa, aggiorna la pubblicazione del disciplinare consolidato.

#### Art. 18.

##### *Cancellazione della registrazione di una IG*

1. Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, il Ministero, di propria iniziativa, ovvero su richiesta della regione interessata, o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, promuove la domanda di cancellazione di una indicazione geografica nei casi seguenti:

a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;

b) qualora la stessa non sia stata immessa in commercio per almeno sette anni.

2. Salvo quanto disposto al primo comma, la domanda di cancellazione dell'indicazione geografica può essere

presentata alla Commissione europea, per il tramite del Ministero, dai produttori che rappresentano i 2/3 della produzione della indicazione medesima.

3. Gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura di cancellazione.

4. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, lettera g) del regolamento di esecuzione, il Ministero verifica che la domanda di cancellazione di cui al presente articolo soddisfi le prescrizioni di cui all'art. 32 del regolamento, le disposizioni adottate in virtù del medesimo regolamento e degli articoli richiamati al precedente comma e la trasmette alla Commissione europea.

## CAPITOLO VI

### Disposizioni finali

#### Art. 19.

##### *Disposizioni transitorie sui controlli*

1. Gli organismi di controllo non ancora conformi alla norma UNI CEI EN 17065:2012 provvedono all'accreditamento alla stessa entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; nelle more dell'accreditamento trovano applicazione le disposizioni del decreto ministeriale 13 maggio 2010, n. 5195.

#### Art. 20.

##### *Disposizioni finali*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 maggio 2010, n. 5195, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19.

2. L'allegato A, di cui all'art. 12, può essere modificato con provvedimento del Capo dell'ICQRF del Ministero.

3. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2023

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1556*



**Richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12****DATI ANAGRAFICI**

**Acronimo e denominazione/ragione sociale dell'Organismo di controllo** (riportare l'esatta denominazione/ragione sociale così come riportata sulla Visura camerale):


Indirizzo della Sede (legale)

VIA		
CAP	CITTA'	PROVINCIA
TELEFONO		
PEC		
SITO WEB		
C.F. (se differente dal numero di Partita IVA)		
P. IVA		
CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO (numero di registrazione, revisione e data di scadenza)		

**Nome, funzione e riferimenti del personale della società incaricato di tenere i contatti con l'amministrazione per il procedimento di iscrizione** \_\_\_\_\_

**Documentazione di sistema da inviare salvo che sia già presente sull'area dedicata del portale di Accredia e valutata dall'Ente di Accreditamento** (con indicazione del documento in vigore – nome, numero di Edizione/revisione e data);

1. Statuto e Atto Costitutivo
2. Organigramma funzionale e nominativo;
3. Dichiarazione dei rappresentanti dell'organismo di controllo e del personale addetto all'attività di controllo e certificazione di:
  - a) non aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;
  - b) non essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.




4. Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte degli amministratori e dei rappresentanti dell'amministrazione, del personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali (ad eccezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Salvaguardia dell'imparzialità), di non essere operatori e/o proprietari e/o soci degli operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo e comprovanti l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità tra i medesimi e gli operatori assoggettati a controllo.
5. Assenza, da parte del personale che svolge compiti di valutazione e di riesame, di rapporti professionali e/o economici e/o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo, né direttamente né per mezzo di studi professionali e/o associazioni di cui è socio e/o associato e/o collabora.
6. Dichiarazioni del personale ispettivo o del personale che valuta o che fa parte degli organi collegiali di non svolgere attività formativa per gli operatori assoggettati al proprio controllo.
7. Elenco nominativo di tutto il personale e del ruolo svolto.
8. Curricula del personale con funzioni di: responsabile (di qualità, di schema, di coordinamento e del monitoraggio); componente di organi collegiali; ispettore e comunque impiegato nelle attività di valutazione e riesame. In particolare, l'organo collegiale dei ricorsi è:
  - a) indipendente dalla struttura gerarchica dell'Organismo di controllo;
  - b) composto da professionisti del settore.
9. Elenco delle procedure di funzionamento dei Comitati dell'Organismo di controllo (Salvaguardia dell'imparzialità, di certificazione, dei ricorsi).
10. Descrizione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati.
11. Procedura che descriva i criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio, valutazione e fabbisogno delle risorse umane in funzione della variazione dell'attività di controllo e certificazione. L'organismo di controllo applica una rotazione degli ispettori e gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive nell'arco di un triennio.
12. Il personale mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione autorizzate.
13. Elenco di tutta la documentazione di sistema in uso.

*(Indicazione dei documenti in vigore - nome, numero di Edizione/revisione e data)*

Luogo e Data:

Nome e firma

24A00212



## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2023.

**Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, all'art. 4, comma 15, istituisce i progetti a titolarità dei comuni utili alla collettività, cui i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti ad offrire la propria disponibilità a partecipare;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2019, definito ai sensi del citato art. 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, di definizione delle forme e delle caratteristiche, nonché delle modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 1, comma 318, ove si dispone che «A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-*quater*, 6, comma 2, commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* e comma 8-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis*, 10, comma 1-*bis*, 11, 11-*bis*, 12, commi da 3 a 3-*quater* e 8 e 13, comma 1-*ter*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare, l'art. 6 che, tra l'altro:

al comma 1 condiziona l'erogazione del beneficio all'adesione da parte dei nuclei familiari, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, ad un percorso

personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti;

al comma 5-*bis*, stabilisce che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Stabilisce, altresì, che equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

Rilevato che il medesimo art. 6, comma 5-*bis*, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, la definizione delle modalità ed i termini di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare, l'art. 12, comma 1, in base al quale tra le misure del supporto per la formazione ed il lavoro rientrano anche i progetti utili alla collettività, così come definiti ai sensi del citato art. 6, comma 5-*bis*;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023 in materia di sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

Acquisita in data 6 dicembre 2023 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «AdI»: Assegno di inclusione di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

b) «SFL»: Supporto per la formazione ed il lavoro di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;





c) «PUC»: i Progetti a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni cui è data possibilità ai beneficiari ADI di partecipare nell'ambito del percorso personalizzato ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che rientrano anche nelle misure del SFL;

d) «Patto di attivazione digitale»: il patto sottoscritto dai richiedenti l'AdI o il SFL di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

e) «Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»: il percorso cui sono tenuti a aderire i nuclei familiari beneficiari dell'AdI una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

f) «Patto di inclusione»: il patto sottoscritto dai nuclei familiari beneficiari dell'assegnazione di inclusione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

g) «Patto di servizio personalizzato»: il patto sottoscritto ai sensi dell'art. 4, comma 5, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dai componenti del nucleo familiare beneficiario avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;

h) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

i) «Fondi europei»: Fondi europei con finalità compatibili con quelle delle misure AdI e SFL, afferenti a programmi a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali: il Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approvato con decisione della Commissione C(2022) n. 9029 il 1° dicembre 2022; il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, come successivamente riprogrammato; il Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Inclusione 2014-2020» (Delibera n. 40/2021);

j) «SIISL»: il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

k) «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa»: la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro definita ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, cui sono tenuti a registrarsi i beneficiari di ADI e SFL;

l) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale che opera in interoperabilità con il SIISL, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## Art. 2.

### Forme e caratteristiche dei PUC

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell'AdI, può essere previsto l'impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere presso il comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale. La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'AdI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023. La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'AdI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali. Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. L'amministrazione titolare dei PUC è il comune, o altra amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell'allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'allegato 1.

3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L'applicazione della flessibilità prevista dal presente comma non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.



4. Lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei PUC è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023.

5. I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dall'ente del terzo settore. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.

6. Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente.

### Art. 3.

#### *Modalità attuative*

1. Il catalogo dei PUC attivati dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche convenzionate e delle loro caratteristiche, per ambito di attività e numero di posti disponibili, nonché delle attività di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della piattaforma GEPI, nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Le informazioni sui PUC di cui al primo periodo sono altresì messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra le piattaforme che compongono il sistema informativo, non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (AdI e SFL). Agli operatori dei servizi di contrasto alla povertà è reso altresì disponibile il catalogo delle attività di volontariato presso enti del terzo settore, disponibili per i beneficiari dell'AdI.

2. I beneficiari dell'AdI e del SFL tramite la piattaforma digitale loro dedicata, denominata «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa», accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. La piattaforma agevola le attività degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC, consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di progetti utili alla collettività oltre che delle alternative opportunità di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva. Per i beneficiari dell'AdI le informazioni e proposte riguardano anche le attività di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune, per le quali la partecipazione può essere gestita al di fuori della piattaforma GePI.

3. I possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari dell'AdI che sottoscrivono il solo patto per l'inclusione sociale sono comunicati dagli operatori del servizio sociale dei comuni attraverso la piattaforma GePI, mentre gli abbinamenti che riguardano i beneficiari del SFL e i beneficiari AdI tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa che sottoscrivono anche il patto di servizio sono comunicati dai responsabili dei centri per l'impiego o dei servizi per il lavoro attraverso le piattaforme di riferimento. Il coordinamento tra i centri per l'impiego o i servizi per il lavoro ed i servizi competenti dei comuni è facilitato, nelle modalità di cui all'allegato 1, dalla interoperabilità delle citate piattaforme, che costituiscono il sistema informativo dell'assegnamento di inclusione e del supporto per la formazione ed il lavoro.

4. Nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi, per i quali costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, con riferimento ai beneficiari AdI è favorita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi.

5. Il comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro che potrà essere cartaceo o elettronico. Se cartaceo è numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonché, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari dell'AdI o del SFL, l'ora inizio e fine dell'attività. Fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura ed è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del registro cartaceo o elettronico, oltre che della veridicità dei dati riportati. La verifica della effettiva partecipazione al PUC è in capo al comune o alla amministrazione pubblica che ne è titolare sulla base dei registri tenuti dal soggetto attuatore. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'art. 4. Il soggetto titolare delle attività è tenuto ad allegare, in caso di infortunio o malattia professionale, l'estratto del predetto registro ai fini del riscontro dell'occasione di lavoro. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all'allegato 1, salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dell'impegno di partecipazione al progetto, secondo le modalità individuate dallo stesso, e comunque in caso di assenze non giustificate per complessive ventiquattro ore, è disposta, previa segnalazione mediante la piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023.

6. L'attestazione delle presenze dei partecipanti ai PUC è necessaria per finalità di verifica e monitoraggio ed anche quale strumento giustificativo da presentare per gli



eventuali casi di denuncia infortunio a INAIL. Pertanto, se per l'attuazione del progetto esiste una convenzione con il comune titolare del PUC, quest'ultimo è tenuto a comunicare le eventuali sanzioni o denunce di infortunio per conto del soggetto attuatore. Nel caso in cui titolare e attuatore del PUC è un'altra pubblica amministrazione il registro presenze e l'eventuale denuncia di infortunio sono curati dall'ente titolare del PUC. Le comunicazioni a INAIL per l'attivazione delle polizze avvengono tramite la piattaforma GePI, laddove le denunce di infortuni sono gestite dall'ente titolare fuori piattaforma. Nel caso di infortunio nel corso di attività di volontariato presso ente del terzo settore, la denuncia dell'evento deve essere comunicata dall'ente stesso alla compagnia di assicurazione con la quale è stata sottoscritta la polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

7. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticità evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di migliorare l'abbinamento, è facoltà del soggetto attuatore richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.

#### Art. 4.

##### *Obblighi in materia di salute e sicurezza*

1. Ai beneficiari dell'AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Ai beneficiari dell'AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del terzo settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal codice del terzo settore e, in particolare, dall'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei comuni, attivano, mediante la piattaforma GePI, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo povertà e dei Fondi europei, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione. La copertura finanziaria degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi sostenuti dagli enti

del terzo settore presso operatori economici privati per gli infortuni e le malattie professionali è riconosciuta entro il limite massimo del premio speciale unitario fissato con il decreto di cui al comma 3.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni finali*

1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC per i beneficiari AdI e per i beneficiari del SFL, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'allegato 1, nonché agli oneri per le coperture assicurative ed eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari AdI alle attività di volontariato, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti ai Fondi europei, secondo le modalità individuate negli atti di gestione dei programmi. Alle altre attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali criticità e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di regia di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023 e delle sue articolazioni tecniche, è possibile procedere all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalità di attuazione dei PUC.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 15 dicembre 2023

*Il Ministro:* CALDERONE

*Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 14*

ALLEGATO I

##### *Premessa*

I Progetti utili alla collettività (PUC) sono stati previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2019, n. 26, istitutivo del reddito di cittadinanza. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2019 ha approvato la definizione, le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei PUC, previa intesa in Conferenza unificata.

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo delle due nuove misure di contrasto alla povertà - assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro - prevede, nell'ambito dei percorsi personalizzati, la partecipazione dei beneficiari ai PUC. Le modalità ed i termini di attuazione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.



Il presente provvedimento rappresenta l'aggiornamento alla nuova misura delle precedenti linee guida, originariamente definite con riferimento ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

### *I. Persone coinvolte nello svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività*

Il decreto-legge n. 48/2023 distingue due tipologie di beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa:

- a) I beneficiari dell'assegno di inclusione (AdI);
- b) I beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro (SFL).

#### *a) I beneficiari dell'assegno di inclusione*

Nell'ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, per i beneficiari dell'assegno di inclusione può essere previsto l'impegno alla partecipazione a PUC.

Pertanto, se previsto nel progetto di inclusione sociale, sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell'ambito dei PUC i beneficiari dell'assegno di inclusione, siano essi sottoscrittori del solo patto di inclusione, in quanto in carico presso i servizi sociali, siano essi sottoscrittori anche del patto di servizio personalizzato, in quanto in carico ai centri per l'impiego per l'attivazione lavorativa.

La partecipazione ai progetti può essere estesa anche alle persone non tenute agli obblighi connessi all'assegno di inclusione, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali.

Si ricorda che sono tenuti all'obbligo di adesione al percorso personalizzato previsto nel patto di inclusione tutti i componenti ad esclusione delle persone con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere l'adesione volontaria.

Possono altresì essere esclusi specificamente dall'obbligo di adesione ai PUC:

- le persone occupate;
- le persone frequentanti un regolare corso di studi;
- i beneficiari dell'AdI titolari di pensione diretta;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;

i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.

Si considerano altresì esclusi, in quanto non beneficiari della misura, i componenti per i quali è prevista la possibilità di richiedere il supporto per la formazione (adulti che non esercitano responsabilità genitoriali e sono esclusi dalla scala di equivalenza).

Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all'interno dei PUC potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie dell'assegno di inclusione. In via generale, gli eventuali oneri connessi ai partecipanti ai PUC non beneficiari non potranno essere posti a carico del Fondo povertà, ovvero dei Fondi europei, salvo diversa previsione nei relativi documenti di programmazione.

Si ricorda che la mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'assegno di inclusione, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, con obbligo di segnalazione per il tramite della piattaforma digitale «GEPi» ovvero della «piattaforma SIU per i beneficiari AdI e SFL» nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Si ricorda, infine, che cessano gli obblighi relativi ai PUC quando si realizzano le condizioni di esonero e/o di esclusione, ovvero quando termina il progetto oppure quando termina o decade il beneficio. Resta ferma la facoltà, sopra richiamata, di aderire volontariamente ai progetti nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali. In altri termini, al ricorrere delle condizioni sopra richiamate, la partecipazione ai progetti si qualifica in ogni caso nei termini di attività di volontariato, tenuto comunque conto delle posizioni disponibili.

#### *b) I beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro (SFL)*

L'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023 istituisce, dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale.

Nelle misure del SFL è prevista la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, comunque denominate.

Nelle misure del supporto rientrano il servizio civile universale e i PUC.

A seguito della presentazione della domanda, il richiedente deve registrarsi sul sistema informativo per l'inclusione sociale (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD), autorizzando la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego (CPI), alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

All'esito della verifica positiva della richiesta da parte dell'INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi ovvero la partecipazione ai PUC, anche a seguito di autonoma scelta.

Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a PUC, per una durata massima di dodici mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS. La mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta la decadenza.

### *II. Chi organizza i PUC*

#### *Titolarità dei progetti utili alla collettività*

Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede due possibilità:

a) la titolarità dei comuni dei PUC, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di ambito territoriale per una ordinata gestione di tutte le attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale. In tal contesto, le procedure amministrative da attuare dovranno prevedere un atto di approvazione, con l'indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere.

b) La titolarità di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, a tale fine convenzionate con i comuni.

In questa fattispecie, possono rientrare anche le società partecipate dai comuni, a condizione che:

- il capitale sia interamente pubblico;
- la società si qualifichi come società *in house* ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera o), e seguenti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e della normativa comunitaria e nazionale successivamente sopravvenuta;

- la natura di società *in house* risulti dall'apposito elenco ANAC e faccia capo al comune e al suo territorio geografico;

- l'ente abbia conseguentemente adottato le procedure di trasparenza previste dalla normativa per le società *in house*;

- laddove venga meno la natura di società *in house* ovvero la concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilità di considerare in capo alla stessa l'attuazione del PUC;

- l'attività oggetto del PUC deve essere prevista nel contratto di servizio;

- l'affidamento dei servizi sociali non deve essere originato da un appalto ma dalla natura di società *in house*.

I beneficiari di AdI o SFL impegnati nei progetti non possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente, non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione, non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.



## Possibile coinvolgimento di altri soggetti

Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, da parte dei soli beneficiari dell'Adl, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC (ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni). A tale scopo, si ritiene necessaria l'attivazione di una procedura pubblica per la definizione dei soggetti *partner* e l'approvazione di specifico accordo e delle attività da svolgere, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Si ricorda che gli enti di terzo settore, come definiti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e comprendono organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, sono considerati enti del terzo settore le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri.

Si sottolinea che la possibilità di considerare equivalente alla partecipazione ai PUC lo svolgimento di attività di volontariato si applica esclusivamente ai beneficiari dell'assegno di inclusione. Ai beneficiari dell'Adl impegnati in attività di volontariato presso enti del terzo settore si applicano le tutele previste dal codice del terzo settore ed in particolare dall'art. 18 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 recante «assicurazione obbligatoria». La citata norma prevede che «Gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi».

## III. Caratteristiche dei PUC

Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che siano previsti ed attuati progetti a titolarità dei comuni ovvero a titolarità di altre pubbliche amministrazioni convenzionate con i comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

L'utilizzo da parte del legislatore del termine «progetto» presuppone l'organizzazione di attività non strettamente legate alla ordinarietà, bensì alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente.

Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell'ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività - contemplate nello specifico del patto di servizio o del patto per l'inclusione sociale - che il beneficiario dell'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro è tenuto a prestare, in quanto inserito, quale impegno nei patti medesimi, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto.

Gli stessi principi riguardano anche le attività di volontariato presso gli enti del terzo settore e a titolarità degli stessi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di *empowerment* delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai comuni e dagli enti pubblici coinvolti.

Ne consegue, in particolare, che le attività progettate dai comuni/ambiti territoriali sociali in collaborazione con i soggetti di terzo settore e di altri enti pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal soggetto del pri-

vato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostituite di analoghe attività affidate esternamente dal comune.

Per esemplificare, una persona con competenze acquisite nell'ambito dell'assistenza domiciliare alle persone anziane non può svolgere le azioni proprie di un operatore qualificato, ma, eventualmente, potrà costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attività ausiliarie, quali la compagnia o l'accompagnamento presso servizi.

Ancora, sempre a titolo esemplificativo, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli enti locali o dei soggetti affidatari dei servizi, che mantengono la responsabilità delle attività.

L'identificazione dei bisogni della comunità e l'individuazione di progetti ad essi adeguati, con le caratteristiche sopra descritte, implica che con una certa frequenza i progetti potranno assumere carattere temporaneo. In altri termini, le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento che, a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire e tenuto conto della flessibilità nell'utilizzo delle ore settimanali, possono avere una durata limitata nel tempo (si pensi all'organizzazione da parte del comune di un evento pubblico). Ma anche in progetti che prevedono maggiore continuità nel tempo può essere appropriata la rotazione delle persone coinvolte, sia nell'interesse delle medesime per favorire lo sfruttamento delle diverse opportunità, sia per migliorare il *matching*. Ciò presuppone la partecipazione possibile a più progetti da parte della medesima persona nel corso del periodo in cui è beneficiario dell'assegno di inclusione.

A titolo esemplificativo e per connotare maggiormente la potenzialità di questa norma, si riportano alcune esperienze ed iniziative:

ambito culturale: supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le attività possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo (manifesti, volantini, brochure...), il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, la collaborazione nella rendicontazione; supporto nella apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche: le attività possono riguardare sia il controllo delle sale, il riordino del patrimonio librario compresa la ricopertura dei libri destinati al prestito, del materiale informativo (quotidiani e periodici, riviste, CD) sia l'assistenza informativa agli utenti dei servizi sia il supporto nella apertura con un potenziamento dell'orario e delle attività di custodia e vigilanza; supporto all'organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo sulle attività...

ambito sociale: attività di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità con il trasporto o l'accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche), per la spesa e l'attività di relazione, ma anche il recapito della spesa e la consegna di medicinali; piccole manutenzioni domestiche, quali la pulizia straordinaria di ambienti, la tinteggiatura di ambienti e la riparazione di piccoli guasti; supporto nella organizzazione di escursioni e gite per anziani, supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilità e per persone anziane, attività di controllo all'uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola infanzia e della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola in bicicletta o a piedi, ...

ambito artistico: supporto nella organizzazione di mostre o nella gestione di strutture museali: le attività possono prevedere, oltre alla predisposizione e distribuzione di materiale informativo ed il supporto alla segreteria organizzativa, la presenza attiva nelle giornate di apertura, con il supporto, previa formazione, al personale dell'ente o della struttura; catalogazione di patrimonio artistico locale; supporto nella costruzione di piattaforme per la messa in rete di documentazione relativa al patrimonio artistico; accompagnamento nelle visite guidate di monumenti e musei ...

ambiente: riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali, riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transit) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi collinari e montani, supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata...



ambito formativo; supporto nella organizzazione e gestione di corsi; supporto nella gestione dei doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, prevedendo la collaborazione per il supporto agli alunni ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso del percorso scolastico delle persone coinvolte; supporto nella gestione di laboratori professionali, fruendo delle competenze specifiche eventualmente possedute ...

ambito tutela dei beni comuni: manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, verniciatura), restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti ...

I PUC potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - «Codice del terzo settore». Ai fini della identificazione dell'ambito di intervento, si procederà per analogia con uno degli ambiti previsti dalla normativa.

Pertanto, le iniziative dei comuni, anche con il coinvolgimento attivo di altri enti pubblici e dei soggetti di Terzo settore, come individuati dall'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, «Codice del terzo settore», dovranno essere relative a più settori della vita comunitaria e non limitate ad un unico ambito (ad esempio, solo manutenzione del verde e/o degli edifici ovvero mere attività di pulizia di ambienti).

#### IV. La struttura dei progetti

Nella definizione dei Progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti:

- a) identificativo/titolo del progetto;
- b) servizio/soggetto promotore/attuatore;
- c) luogo e data di inizio;
- d) luogo e data di fine;
- e) descrizione delle attività;
- f) finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale);
- g) numero dei beneficiari di AdI/SFL necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione);
- h) abilità e competenze delle persone coinvolte;
- i) modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti;
- j) materiali e strumenti di uso personale;
- k) materiali e strumenti di uso collettivo;
- l) costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento;
- m) responsabile e supervisore del progetto.

Nell'intendimento di facilitare l'attuazione dei PUC, verranno messi a disposizione dei comuni/ambiti territoriali sociali dei formati/modelli di:

- manifestazione di interesse (avviso, schema di adesione);
- scheda di progetto;
- procedure/convenzioni con enti promotori.

#### V. Assegnazione dei beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa ai PUC

Ai fini della partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti (definiti dai comuni/ambiti territoriali sociali o dalle pubbliche amministrazioni) o delle attività di volontariato presso gli enti del terzo settore e le competenze del beneficiario - incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, oltre che in ambito formale, non formale e informale - nonché gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego o i servizi accreditati al lavoro ovvero presso i servizi sociali dei comuni. A tale riguardo, dovrà essere posta particolare attenzione, nel corso dell'analisi preliminare svolta dai servizi dei comuni, ovvero della valutazione svolta dagli operatori dei CPI e dei servizi accreditati al lavoro, alla raccolta di tali informazioni, nonché alle eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti. A regime potranno inoltre essere valorizzate le informazioni raccolte e/o elaborate tramite la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui accedono i beneficiari dell'AdI e del SFL. La piattaforma agevola le attività degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC, consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di progetti utili alla collettività oltre che delle alternative opportunità di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva. Nel caso di componenti il nucleo familiare per i quali è prevista anche la sottoscrizione del patto di servizio, l'eventuale attivazione del PUC verrà realizzata nell'ambito di tale patto anziché del patto di inclusione.

I comuni/ambiti territoriali sociali dovranno rendere disponibile tramite la piattaforma GEPI, nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, il «catalogo» dei progetti e delle loro caratteristiche, aggiornato mensilmente, nonché delle attività di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune. Al fine di agevolare l'incrocio tra le caratteristiche dei beneficiari e i PUC attivati potrà essere definito uno schema sintetico, da inserire nel patto di servizio e nel patto per l'inclusione, attraverso cui l'operatore del CPI o del servizio del comune può registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinite e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. L'elenco predefinito dovrà essere preso a riferimento sia nella indicazione delle propensioni dell'individuo sia nella definizione dei progetti, con particolare riferimento alla indicazione delle abilità e competenze richieste di cui al paragrafo IV, lettera h). A regime queste informazioni saranno integrate con le informazioni amministrative sulle esperienze educative, formative e lavorative del beneficiario e l'abbinamento sarà agevolato da algoritmi di intelligenza artificiale implementati nella piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa.

Al fine di facilitare sia il rispetto dell'obbligo da parte dei beneficiari ad offrire la disponibilità a partecipare ai PUC, nel caso in cui l'impegno sia inserito nel patto di inclusione ovvero nel patto di servizio, sia l'orientamento a favorire le propensioni individuali nella scelta dei progetti, i beneficiari possono fornire le proprie preferenze in riferimento alle aree di intervento dei progetti medesimi. Si ricorda, infatti, che gli ambiti dei progetti sono molteplici e spaziano dal sociale, al culturale, all'ambientale, sino alla tutela dei beni comuni. Gli operatori dei servizi presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei progetti disponibili nell'area prescelta ovvero in altre aree, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o più indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze. Ove vi sia disponibilità di posizioni, le preferenze espresse saranno tenute in debito conto in sede di abbinamento.

Al fine di facilitare sia il rispetto dell'obbligo da parte dei beneficiari ad offrire la disponibilità a partecipare ai PUC, nel caso in cui l'impegno sia inserito nel patto di inclusione ovvero nel patto di servizio, sia l'orientamento a favorire le propensioni individuali nella scelta dei progetti, i beneficiari possono fornire le proprie preferenze in riferimento alle aree di intervento dei progetti medesimi. Si ricorda, infatti, che gli ambiti dei progetti sono molteplici e spaziano dal sociale, al culturale, all'ambientale, sino alla tutela dei beni comuni. Gli operatori dei servizi presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei progetti disponibili nell'area prescelta ovvero in altre aree, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o più indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze. Ove vi sia disponibilità di posizioni, le preferenze espresse saranno tenute in debito conto in sede di abbinamento.


#### VI. Coordinamento tra comuni, centri per l'impiego e i soggetti accreditati per i servizi al lavoro

Tenuto conto del fatto che sono coinvolti nei PUC sia i beneficiari AdI che sottoscrivono il solo patto per l'inclusione sociale che i beneficiari AdI e SFL che sottoscrivono (anche o esclusivamente) il patto di servizio, attraverso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono rese disponibili sia ai centri per l'impiego (CPI) e ai servizi accreditati per il lavoro che ai comuni, rispettivamente competenti con riferimento alle due tipologie di patto, le opportunità di partecipazione ai progetti.

Le piattaforme che compongono il sistema informativo dialogano in maniera che il «catalogo» dei PUC con posti vacanti disponibili in ciascun comune, aggiornato dinamicamente, sia reso disponibile dalla piattaforma GEPI, non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (assegnazione di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro). Agli operatori dei servizi di contrasto alla povertà è altresì reso disponibile il catalogo delle attività di volontariato presso enti del terzo settore, disponibili per i beneficiari dell'AdI. In tal modo, in sede di redazione del patto, sia l'operatore del servizio per il lavoro che quello dei servizi di contrasto alla povertà potrà individuare, sulla base delle posizioni esistenti, il possibile accoppiamento (cfr. oltre, sezione IV, per quanto concerne l'assegnazione ai progetti). L'elenco delle posizioni vacanti è reso disponibile all'inizio di ciascun mese; nel corso del mese sono dinamicamente aggiornati tenendo conto degli accoppiamenti che man mano si realizzano.

Non è detto che siano immediatamente attivabili da parte di tutti i comuni un numero di progetti adeguato al fabbisogno. In tale caso, ai beneficiari del SFL, sulla base delle esigenze territoriali, è riservata una quota variabile dalla metà ai due terzi dei posti previsti dal progetto.

In via generale, nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi, per i quali costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, con riferimento ai beneficiari AdI andrebbe favorita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi;



Pertanto, nei casi in parola, per ciascun nucleo sarà necessario individuare un solo componente cui richiedere la partecipazione ai progetti.

#### VII. Attività di verifica e monitoraggio della partecipazione ai PUC, anche in relazione agli impegni assunti

Nell'ambito delle attività di monitoraggio prevista nel patto di servizio e nel patto per l'inclusione sociale circa il rispetto degli impegni assunti, dovranno essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all'INPS, per i provvedimenti di decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c, del citato decreto-legge n. 48/2023, in assenza di un giustificato motivo. Al riguardo, sarà cura del soggetto attuatore del progetto rilevare la presenza dei beneficiari o attraverso un foglio firma ovvero utilizzando altre modalità in coerenza con la propria organizzazione. L'attestazione delle presenze dei partecipanti ai progetti utili alla collettività è necessaria per finalità di verifica e monitoraggio ed anche quale strumento giustificativo da presentare per gli eventuali casi di denuncia infortunio a INAIL.

Si ricorda che il beneficiario non è passibile di decadenza dal beneficio qualora, data la sua disponibilità a partecipare ai PUC, gli stessi non siano stati attivati nel suo comune di residenza.

Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto, pur avendo sottoscritto l'impegno nell'ambito del patto è disposta la decadenza. L'adesione al progetto va intesa non solo al momento dell'assegnazione, ma anche *in itinere*. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancato rispetto dell'impegno. Ferma restando la flessibilità di partecipazione, definita nell'ambito del patto, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificato come mancato rispetto dell'impegno non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l'assenza ingiustificata reiterata. A tal proposito, dopo una o più assenze ingiustificate per un numero complessivo di ore uguale o superiore ad otto - previa contestazione e assegnazione di termine per produrre giustificazione idonea - il beneficiario verrà richiamato. In caso di assenze non giustificate per un totale di ventiquattro ore complessive, verrà inviata da parte del comune la segnalazione all'INPS del mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato, e di conseguenza verrà disposta la decadenza dal beneficio.

In relazione al giustificato motivo per le assenze dalle attività dei PUC, si richiama la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 marzo 2016, n. 39/0003374, con la quale si evidenzia che ricorre la situazione di giustificato motivo in caso di: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato; gravi motivi familiari documentati e/o certificati; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo. Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'inizio delle attività relative ai PUC e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena la segnalazione prevista.

La comunicazione sulla piattaforma GEPI non riguarderà i singoli richiami, ma soltanto il mancato rispetto degli impegni assunti, con la conseguente segnalazione all'INPS ai fini della disposizione della decadenza.

Nell'ambito degli accordi con le pubbliche amministrazioni e con gli enti del terzo settore, i comuni dovranno prevedere le modalità di comunicazione di eventuali assenze ai fini delle segnalazioni previste.

Nel caso di motivazioni che possono giustificare l'interruzione della partecipazione al progetto (ad esempio la non coerenza tra progetto e persone segnalate dai servizi), gli operatori valuteranno la rotazione su altri progetti.

#### VIII. Indicazioni circa l'utilizzo del fondo povertà/PON inclusione

Gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC possono essere posti a carico del Fondo povertà e dei Fondi europei. Si tratta, in particolare, dei seguenti oneri:

a) copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL;

b) assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la copertura RCT già in essere;

c) i costi derivanti dalle assicurazioni obbligatorie in virtù dell'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 recante «assicurazione obbligatoria» previsti per i beneficiari AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del terzo settore nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

d) visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex decreto legislativo n. 81 del 2008 - rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali - art. 176; rumore - art. 196; vibrazioni - art. 204). Si ricorda che l'attivazione di PUC ed il conseguente utilizzo dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa - AdI e SFL - devono essere contemplati nel documento di valutazione dei rischi (DVR), in quanto anche i «volontari» rientrano a pieno titolo nell'art. 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai sensi dell'art. 13-bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

d) formazione di base sulla sicurezza; al riguardo, si specifica che l'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 80 del 2008, distingue due situazioni: a) soggetti che svolgono la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Stante il tenore della norma, i comuni e gli altri enti pubblici, per le attività svolte nei propri servizi devono organizzare i corsi di formazione. Questo dovrebbe riguardare anche soggetti del terzo settore che siano anche datori di lavoro. b) nel caso di soggetti che svolgono la prestazione in altri ambiti - organizzazioni di volontariato, associazioni, ecc., che non siano datori di lavoro, il secondo comma dell'art. 21, in relazione alla formazione, prevede che le persone coinvolte hanno la facoltà e con oneri a loro carico di a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. In questo caso non sussiste alcun obbligo da parte delle organizzazioni di attivare percorsi di formazione, fatta salva la necessità di una informazione di carattere generale sui rischi a cura della organizzazione stessa.

e) formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti;

f) la fornitura di eventuali dotazioni antinfortunistiche e presidi - assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;

g) la fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti;

h) rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;

i) l'attività di tutoraggio;

j) l'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti;

k) oneri connessi agli accordi/convenzioni con soggetti di terzo settore.

Nell'ambito degli accordi con le pubbliche amministrazioni, titolari di PUC, e con gli enti del terzo settore dovranno essere disciplinate sia le spese ammissibili sia le modalità di presentazione della rendicontazione, ai fini del rimborso delle spese sostenute.

L'art. 6, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, individua nelle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nonché nelle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, la copertura degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi dei partecipanti nonché quelli derivanti dall'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e per responsabilità civile verso terzi dei partecipanti AdI alle attività di volontariato presso enti del terzo settore. Risulta di particolare importanza prevedere un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni programmate, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi sia ai fini dell'attribuzione di nuove risorse (Fondo povertà delle varie annualità).

La rendicontazione degli oneri sostenuti segue le medesime modalità previste per le altre voci di spesa, come individuato negli atti di riparto o di gestione dei fondi.

24A00195



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 2023.

**Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150 che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 43;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante: «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 44;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette risorse finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le diverse ipotesi di intervento;

Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n. 2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25 milioni di euro (annualità 2023) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensità d'aiuto come definita dal regolamento in parola;

Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto, altresì, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di Stato;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694) con il quale vengono definite le linee di attività da affidare alla società R.A.M. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;





Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e finalità del contributo*

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualità 2023.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Art. 2.

*Ripartizione delle risorse*

1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1, al netto di quanto dovuto alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del presente decreto:

a) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE)

n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;

c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a..

3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non può superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammissa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

5. L'importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.

6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2027, pena la revoca del contributo erogato.



Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 3.

##### *Modalità di funzionamento*

1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme stanziare sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del presente decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse.

2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.

#### Art. 4.

##### *Prenotazione*

1. Ai soli fini della proponibilità delle istanze volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 2, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto

perfezionamento dell'investimento secondo le modalità fissate con il decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.

2. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

#### Art. 5.

##### *Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto*

1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto:

a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.

b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;

c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.

2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilità deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche median-



te locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo è determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini dell'ammissione al beneficio;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (*Stage V*) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli *standard* ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (*Stage V*) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:

1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore *standard* ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 5, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore *standard* ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.

8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.



## Art. 6.

*Soggetto gestore e commissione di validazione*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto per le attività istruttorie si avvale della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - società per azioni, in qualità di soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonché all'attività istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto.

3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al comma 2 viene determinata con atto attuativo dell'accordo diservizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a..

4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

## Art. 7.

*Modalità di dimostrazione dei requisiti*

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase

di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.

2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande.

## Art. 8.

*Cumulabilità degli aiuti*

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

## Art. 9.

*Verifiche e controlli*

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2023

*Il Ministro:* SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1



DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 5, lettera a))
1. Spoiler laterali (ammesse dal regolamento UE n. 1230/2012, masse e dimensioni).
2. Appendici aerodinamiche posteriori.
3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS ( <i>Electronic braking system</i> ) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.
4. Tyre pressure monitoring system (TPMS), oppure Tyre pressure and temperature monitoring system (TPTMS), oppure Tyre pressure and automatic inflating monitoring system.
5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione dei consumi di carburante.
6. Telematica indipendente collegata all'EBS ( <i>Electronic braking system</i> ) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.
7. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS ( <i>Electronic braking system</i> ) per ausilio in sterzata.
8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.
9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS ( <i>Electronic braking system</i> ) che ad una data velocità abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS ( <i>Electronic braking system</i> ) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.

24A00196

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano.

Con il provvedimento n. aM - 176/2023 del 22 dicembre 2023 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Formello (RM) via Formellese km. 4,300, rilasciata alla società UPS Healthcare Italia S.r.l.

24A00158

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina cloridrato e fluticasone propionato, «Fluzelastix».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 299 del 29 dicembre 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUZE-LASTIX le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., Via Della Monica, 26, Castel San Giorgio, 84083 Salerno

Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray e applicatore

A.I.C. n. 050384015 (in base 10) 1J1M4H (in base 32)

Principi attivi: azelastina cloridrato e fluticasone propionato

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical Co Inc

Marathonos Ave. 95, Pikermi Attiki, 19009, Grecia

Genetic S.p.a

Contrada Canfora, 84084, Fisciano (SA), Italia

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-



tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00159

## **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

### **Avviso di indagine conoscitiva in materia di «webscraping».**

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 21 dicembre 2023, pubblicato nel proprio sito web istituzionale ([www.gpdp.it](http://www.gpdp.it)), ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva in materia di *webscraping*.

L'obiettivo dell'indagine conoscitiva è acquisire osservazioni, commenti ed eventuali proposte operative sulle misure adottate ed adottabili dai gestori di siti internet e di piattaforme, sia pubblici che privati, rispetto alla raccolta massiva di dati personali, effettuata attraverso tecniche di *webscraping*, da parte di società che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale generativa, per finalità di addestramento dei relativi algoritmi.

I contributi possono essere presentati da tutti i soggetti interessati, in particolare associazioni di categoria, associazioni di consumatori ed esperti e rappresentanti del mondo accademico, e devono pervenire, en-

tro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'indirizzo mail [webscraping@gpdp.it](mailto:webscraping@gpdp.it) con indicazione in oggetto del tema di riferimento.

I contributi inviati dai partecipanti all'indagine conoscitiva non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive determinazioni del Garante.

*Informazioni sul trattamento dei dati personali (art. 13 del regolamento (UE) 2016/679).*

I dati personali forniti, in via eventuale e facoltativa, partecipando all'indagine conoscitiva saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari all'esercizio dei compiti di interesse pubblico di cui all'art. 57, par. 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679 con procedure prevalentemente informatizzate ed a cura delle sole unità di personale od organi interni autorizzati e competenti al riguardo.

Tali dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi.

Titolare del trattamento è l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con sede in piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma (e-mail: [protocollo@gpdp.it](mailto:protocollo@gpdp.it) - pec: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it) - centralino: +39 06.696771).

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma (e-mail: [rpdp@gpdp.it](mailto:rpdp@gpdp.it)).

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al medesimo trattamento (articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata al responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al garante, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) 2016/679, o di adire le competenti sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento citato.

24A00210

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

### **Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di azione e zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.**

In data 11 gennaio 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il decreto n. 664 del 13 dicembre 2023 del direttore della Direzione generale valutazioni ambientali «Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di azione e zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007».

La versione integrale del decreto con i relativi allegati è disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente link:

[https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento\\_acustico/decreto\\_VA\\_664\\_13\\_12\\_2023.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_acustico/decreto_VA_664_13_12_2023.pdf)

24A00213



## MINISTERO DELLA SALUTE

**Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2023.**

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2023.				
DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO SITO IN PAESE TERZO		
Nome/Ragione Sociale	Indirizzo	Nome /Ragione Sociale	Indirizzo	Paese Terzo
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD	N.1 CHENGUANG ROAD, QUZHOU COUNTY, HEBEI PROVINCE 057250	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	PATHWAY INTERMEDIATES LIMITES	UNIT 1 HARLESCOTT BUSINESS PARK SHREWSBURY- SY1 3FG	REGNO UNITO
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD	PLO 428, JALAN BESI SATU 81700, PASIR GUDANG, JOHOR	MALESIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SYNTHITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	KUMARAPATNAM, NEAR HARIHAR HAVERI DIST, KARNAKA 581123	INDIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SYNTHITE (DEZHOU) BIOTECH CO., LTD	150 METERS EAST OF SHANGZHUANG, WUCHENG TOWN, WUCHENG COUNTY, DEZHOU CITY 253300, SHANDONG PROVINCE	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	YONG'AN FENGYUAN CHEMICAL CO., LTD	DATAOKOU VILLAGE, XIATAO TOWN, YONG'AN, SANMING, FUJIAN	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QUJING BOHAO BIOLOGICAL TECHNOLOGY TRADE CO. LTD	NORTH OF RUIHE WEST ROAD, QUJING DEVELOPMENT ZONE YUNNAN PROVINCE	CINA
A.I.CHEM S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI BANDIERA,6 PESCHIERA BORROMEO (MI)	BYOZIME INCORPORATED	6010 STOCKYARD EXPRESSWAY ST JOSEPH MISSOURI ST JOSEPH	USA
A.I.CHEM S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI BANDIERA,6 PESCHIERA BORROMEO (MI)	BYOZIME INCORPORATED	6010 STOCKYARD EXPRESSWAY ST JOSEPH MISSOURI ST JOSEPH	USA



AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN, ZOUJING COUNTY, SHANDONG PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	LIAOCHENG LUXI FORMIC ACID CHEMICAL CO.LTD	NEW CHEMICAL MATERIAL INDUSTRIAL DEVELOPMRNT, LIACHENG SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAIAN DAWENKOU GYPSUM INDUSTRY PARK SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG DASHUO BIOTECH CO., LTD	N.36 LIGUO BUSINESS STREET LIGO ZHANHUA DISTRICT BINZHOU CITUY SHANDONG PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG ACIG TECHNOLOGY CO., LTD	ZHONGGAOYU SHIHENG TOWN,FEICHENG CITY TAIAN SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	2421-2422 BAILI MANSION, 2 MIDDLE LAODONG ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	NAGPUR PYROLUSITE PVT LTD	85, YESHWANT STADIUM, DHANTHOLI NAGPUR-44012 MAHARASHTRA	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG LIAOCHENG LUXI NEW MATERIAL SALE CO., LTD	NEW CHEMICAL MATERIALS INDUSTRIAL PARK HIGH TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, LIAOCHENG SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	TAIAN CHEM MATERIALS IMPORT AND EXPORT CO., LTD	NO.22 XIANGYANG STREET, FEICHENG CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA LA VETERINARIA S.R.L. CON SEDE PRODUTTIVA IN VIA EINSTEIN 6/8/10 P.TE S.GIOVANNI PERUGIA	LD CHEMICAL CO.,LTD	MN.10 LUOSITANG ROAD,CHANGSHA ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DP ZONE, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	JIANGSU KOLOD FOOD INGREDIENTS CO., LTD	SOUTH SIDE OF WEI ER ROAD,GUANYUN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LIANYUNG CITY, JIANGSU PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	COMPANIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.	ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200-10 COLONIA VALLE ORIENTE, GARZA GARZIA, N.L. 66269	MESSICO






AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD	LIJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	BEERSHEBA MINES & MINERAL PVT.LTD	PLOT N.7/2 BRAMHANI, BUTIBORI-JAMB ROAD, NEAR TOLL NAKA NAGPUR, 441022 MAHARASHTRA	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	MADHU SILICA PVT. LTD	147, GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR-364060 GUJARAT	INDIA
AMONPET S.R.L.	SEDE LEGALE VIA ROMA,64 CUNEO E SEDE PRODUTTIVA VIA MARTIRI DELLE FOIBE,22 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)	CARGILL LIMITED	CGN 1019 STRATHROY-127 ZIMMERMAN ST. S. STRATHROY ON N7G 0A3	CANADA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	AMBE PHYTOEXTRACTS PVT.LTD	SECOND FLOOR,48 HASANPUR,IP EXTENSION PATPARGANI DELHI	INDIA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	GHAZIABAD AROMATICS	DEVI MANDIR COMPOUND,OPPOSITE DELHI GATE, GHAZIABAD 201001 UTTER PRADESH	INDIA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	HEBEI JIELANG EXTRACT BIOTECH CO., LTD	C11 BEIYUAN VILLA BIANDIAN STREET 050061 SHIJAZHUANG HEBEI	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	SHANDONG DASHUO BIOTECH CO., LTD	NO.1, QINGFENG SOUTH ROAD, ZHANHUA DISTRICT, SHANDONG	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	DAESANG CORPORATION	26 CHEONHO-DAERO, DONGGODAEMUN GU,02586 SEOUL	SUD COREA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQUING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
ARCA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA	TBES COMPANY LTD	81 CACH MANG THANG & STREET BEN THANH WARD DISTRICT, 1-HO CHI MINH CITY	VIETNAM
ARCA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA	QINGDAO AUHAI BIOTECH CO., LTD	WEIFANG BRANCH 3 ZHENBEI RD, LINJIANCUN ZHUCHENG WEIFANG CITY	CINA
ARCA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA	TIANJIN NORLAND BIOTECH CO LTD	2-2109 HENGHUA NO501 DAGU NAN ROAD-TIANJIN 300202	CINA



ARCA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA	DIROX SA	TOMAS DIAGO 748 11300 MONTEVIDEO	URUGUAY
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	GREAT PLAINS PROCESSING	301 SOUTH WALNUT AVENUE LUYERNE MN	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO) E SEDE PRODUTTIVA IN BERTINORO (FC)	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO) E SEDE PRODUTTIVA IN BERTINORO (FC)	BALAJI AMINES LIMITED	VILL. TAMALWADI, TAL TULJAPAR DIST. OSMANABAD 413623	INDIA
BEGG SP.ZO.O	SEDE LEGALE VIA GRODKOWSKA,8-33 VARSAVIA E SEDE PRODUTTIVA IN VIA CASAMASSIMA,37 ROMA	PRAKASH CHEMICALS INTERNATIONAL PVT.LTD	GORWA ROAD, N.39-40 KRISHNA INDUSTRIAL ESTATE VADODARA-390016 GUJARAT	INDIA
B&F ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E MAGAZZINO IN VIALE EUROPA,17 24040 SUISIO (BG)	KEMIN INDUSTRIES	8 MARSDEN BAY DRIVE MARSDEN POINT, ONE TREE POINT	NUOVA ZELANDA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA LUIGI EINAUDI 18-22 CERMENATE (CO)	THAI UNION MANUFACTURING CO., LTD	979/13-16 M FLOOR S.M.TOWER SAMSENNAI, PHAYATHAI BANGKOK 10400	THAILANDIA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA LUIGI EINAUDI 18-22 CERMENATE (CO)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 HIGHWAY,KHO HONG, HAT YAI SONGKHLA 90110	THAILANDIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	ISKY CHEMICAL CO., LTD	4818 ROOM WANDA PLAZA C2 48TH FLOOR N.589 ZHONGSHAN ROAD CHANGSHA, HUNAN,	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	HUA SHENG KHCO.,LIMITED	25F OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD CENTRAL UK HONG KONG	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	BAKIRSULFAT KIMYA SANAYI VE TICARET	AS ALTAYCESME MAH, CAM SOK 16, D D BLOK 80 MALTEPE 34843 INSTANBUL	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	CHEMIOLA KIMYA SANAYI TICARET LIMITED	SIRKETI BOSTANCI MAHALLESI GONEN DERI OSB 1 NOLU CAD. CHEMIOLA KIMYA APT NO.3 GONEN / BALIKESIR	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA BOCCACCIO,3 TREZZANO S/N (MI)	GUANGAN CHENGXIN CHEMICAL CO., LTD	MAIN AREA OF XINGJAO ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY, GUANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGAN CITY, SICHUAN PROVINCE	CINA



BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	SHIHENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN SHANDONG	CINA
BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	METCHEM KIMYA SANAYI VE TIC LTD	STI KUCUKBAKKALKOY MH SELVILI SK N.4 48 ATASEHIR ISTANBUL	TURCHIA
BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA GALLIERA 6/2 40010 BENTIVOGLIO (BO)	ANHUI SEALONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD	NO 6 JINCHONG ROAD. MOHEKAO INDUSTRIAL PARK HUAISHANG DISTRICT BENGBU ANHUI PROVINCE	CINA
BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	NANDOLIA ORGANIC CHEMICALS PVT.LTD	PLOT NO.2920 &2807, PHASE III,G.I.D.C. ESTATE, PANOLI, ANKLESHWAR-394116, DISTRICT BHARUCH. GUJARAT	INDIA
BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	MULTITECNICA INDUSTRIAL LTDA	RODOVIA MG-238 KM 53,6 S/N ZONA RURAL SETE LAGOAS, MINAS GERAIS	BRASILE
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	CHONGQUING SWEET PET PRODUCTS CO.LTD	NO.3 FENGHUANG STREET YONGCHUAN DISTRICT, CHONGQING	CINA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	CHONGQUING PET UNION BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO,LTD	NO.555 DONGJIANG ROAD DEGAN IND.ZONE 402284 CHONGQING	CINA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	QUINGDAO MYJIAN FOODSTUFF CO., LTD	NO.508 HAIBIN 6 RD, JIAONAN QINGDAO, SHANDONG	CINA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	QUINGDAO QUANLUNA FOOD CO.LTD	XUJIADACUN VILLAGE, TIESHAN SUBDISTRICT OFFICES, HUNGDAO DISTRICT, QUINGDAO CITY	CINA
CHEMIFARMA S.P.A	SEDE LEGALE VIA DON SERVADEI N.16 FORLI'	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSUI TOWN, FOSHAN CITY, GUADONG P.R.	CINA
CHIMITEX S.P.A.	SEDE LEGALE VIALE DUCA D'AOSTA BUSTO ARSIZIO (VARESE) SEDE OPERATIVA VIA VESPUCCI,8 FAGNANO OLONA (VARESE)	SHANXI RELIANCE CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1309, NO11 ZHENXING STREET, NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE OF TAIYUAN, SHANXI	CINA
CHIMITEX S.P.A.	SEDE LEGALE VIALE DUCA D'AOSTA BUSTO ARSIZIO (VARESE) SEDE OPERATIVA VIA VESPUCCI,8 FAGNANO OLONA (VARESE)	LAIZHOU GUANGCHENG CHEMICAL CO., LTD	CHENGGUO INDUSTRY ZONE - LAIZHOU SHANDONG	CINA
CIAM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA PIEMONTE,4 ASCOLI PICENO	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	069 ASIA HIGHWAY RD. KHOHONG SUB-DISCTRICT, HATYAI DISTRICT SONGKHLA PROVINCE 90110	THAILANDIA



CIAM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA PIEMONTE,4 ASCOLI PICENO	I-TAIL CORPORATION PUBLBIC COMPANY LIMITED	29° PIANO TORRE SM, PHAHOLYOTHIN ROAD, SOTTODISTRETTO DI PHAYATHAI, BANGKOK	THAILANDIA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	8/8 MOO3, TAMBON BANDOR AMPHUR, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8,JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT OF INDUSTRIAL PARK, JI'AN COUNTY, JIANGXI PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	SHANDONG LUSCIOUS PET FOOD., LTD	ADVANCED INDUSTRIAL PARK, YANGKOU TOWN, SHOUGUANG, SHANDONG	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	CHONGQING SWEET PET PRODUCTS CO., LTD	NO.3 FENGHUANG STREET YONGCHUAN DISTRICT, CHONGQING	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	FOSHAN PHONENIX PET PRODUCTS CO. LTD.	XINJI PINGDI YANBU NANHAI FOSHAN GUANGDONG	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU ZHIXING PET NUTRITION TECHNOLOGY CO., LTD	2 NANGE ROAD, TENGJIAO TOWN WENZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU YANFEI PET TOY PRODUCTS CO.,LTD	NO.1 CHONGLE ROAD, SHUITOU INDUSTRIAL PARK, PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	LEVACHEM CO.LTD	UNIT 2 LG1, MIRROR TOWE, 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI, KL, HONG KONG	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CAMLIN FINE SCIENCE LTD	PLOTNO D 2/3, MIDC TAL 401506. DIST THANE, TARAPUR, BOISAR, MAHARASHTRA	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	ATUL LIMITED	AROMATICS DIVISION 297-297/1, GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNA	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	ERACHEM MEXICO SA TAMOS	CARRETERA TAMPICO VALLES KM 28 PANUCO VERACRUZ	MESSICO



DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	BIONU VIETNAM CO., LTD	LOT L7 PHO NOI B TEXTILE AND GARMENT INDUSTRIAL PARK, DI SU WARD, MY HAO TOWN, HUNG YEN PROVINCE	VIETNAM
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	POLIFAR GROUP LIMITED	JINLAN ROAD, JIANGNING DISCRIT, NANJING	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	SHANDONG KAISON BIOCHEMICAL CO., LTD	CADD CODE A972, N.52 YANHE ROAD WULIAN COUNTY SHANDONG	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ANGEL YEAST EGYPT CO., LTD	NEW BENY SUEF CITY IN EASTERN NILE	EGITTO
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ANGEL YEAST RUS CO., LTD	DANKOV LIPSTEK	RUSSIA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	MLINK INTERNATIONAL LIMITED	ROOM 2105, BJ1600, 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAIWAN HONG KONG	CINA
EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	RELYWE PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	ROOM 1605, BLOCK A, CHANGJIANG NO.1 BLDG, NO 310 CHANGJIANG AVE, HIGH TECH ZONE SHIJIAZHANG, HEBEI	CINA
EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	JUBILANT INGREVIA LIMITED	PLOT N.1 SECTOR 16 INSTITUTIONAL AREA NOIDA	INDIA
EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	NB ENTREPRENEURS	NAGPUR- UPPAL WADI, INDUSTRIAL ESTATE, KAMPTEE ROAD- NAGPUR 440026	INDIA
ELANCO ITALIA S.P.A.	SEDE PRODUTTIVA IN VIA MONTE BIANCO -SIZIANO (PV)	ELANCO USA CLINTON LAB	10050 SOUTH ST.RD 63 P.O. 99 CLINTON -IN 47842 099	USA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	INDIA GROWELL INDIA SHIVALIK	PLOT.14, GANGADHAM BIBWEWADI-KONDHWA ROAD, PUNE	INDIA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	KIRNS CHEMICAL LTD	2208 C2 YONGSHENG COMMERCIAL PLAZA, 222 EAST LAODONG ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, HUNAN	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	HANGZHOU BETTER CHEMTECH LTD	ROOM 701, NO 318, HUAYUANGANG STREET, GONGSHU	CINA



EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	MATRIX LIFE SCIENCE PRIVATE LTD	12,SHILP NAGAR, BEHIND DUMIR HOSPITAL, RAILWAY STATION RD	INDIA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	LONGYAN SHENGHE TRADING CO., LTD	NO.2103, YOUTH VENTURE BUILDING J, NO.53 HUALIAN RD., XIPI STREET, XINLUO DIST, LONGYAN CITY, FUJIAN	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	ZIBO AIHENG NEW MATERIAL CO., LTD	NO.185 XINCUN ROAD ZIBO CITY SHANDONG	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	A.M.FOOD CHEMICAL CO.LTD	20 FLOOR B.BLOCK, BUILDING 1, PHARMA, VALLEY, HIGH-TECH ZONE-JINAN	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	UNISCOPE (EURO) LTD	FURNHAM CLOSE IND.ESTATE ,FURNHAM ROAD, CHARD, SOMERSET TA 201DA	REGNO UNITO
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PVT. LTD	PLOT D-28 MIDC, KURKUMBH - TAL-DAUND-DIST.PUNE - MAHARASHTRA	INDIA
EUROVO S.R.L.	SEDE LEGALE VIA MENSA,3 S.MARIA IN FABRIAGO -LUGO (RA) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA PIACENTINA 22 OCCHIOBELLO (RO)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	NO 59-2 DATANG INDUSTRIAL ZONE, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY	CINA
EUROVO S.R.L.	SEDE LEGALE VIA MENSA,3 S.MARIA IN FABRIAGO -LUGO (RA) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA PIACENTINA 22 OCCHIOBELLO (RO)	QUIMTIA S.A.	DEAN VALDIVIA 148 OF 601 LIMA 27	PERU'
FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	ZHEJIANG CHEMLINE INTERNATIONAL CO.LTD	RM 1101 EASTCOM BUILDING 398 WENSAN ROAD, HANGZHOU 31003	CINA
FEEDPRO S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA S. PERTINI,18 ROVATO (BS)	ORBIT BIOSCIENCE	KASRA N.22 VILLAGE RAIPUR DEHARDUN ROAD ROORKEE DIST. HARIDWAR DEHRADUN	INDIA
GARZANTI SPECIALTIES S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA ENRICO TAZZOLI,6 MILANO E MAGAZZINO IN VIA OLONA,79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	NATURAL REMEDIES PVT LTD.	PLOT N.5 B. VEERASANDRA INDL AREA, 19 KM. STONE, HOSUR ROAD, BANGALORE	INDIA
GAV S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA TAMBURINO SARDO,24 CAGLIARI E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DEI MESTIERI MOGORO	GÖKTURK MERKEZ MAHALLESI	GÖKTURK,CADDESI NUMARA 2 D BLOK DAIRE 7 EYUP ISTANBUL	TURCHIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JIANGSU MUPRO IFT CORP	WEST OF ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANNAN, LIANYUNGANG, JIANGSU	CINA



GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	FERMAVI ELETROQUIMICA LTDA	RUA JOSE' THOMAZ LARA 445 - PARQUE RINALDO 37036-010 VARGHINA- MG	BRASILE
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LE'ANJIANG INDUSTRIAL ZONE, LEPING,JIANGXI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG VEGA BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD	XIAOSHU INDUSTRIAL ESTATE, ANJI, HUZHOU, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	BAYANNUR HUAHENG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD	XIJIAO STREET, SHANBA TOWN, HANGJINHOU BANNER, BAYANNAOER CITY INNER MONGOLIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHUCENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD	XINXING TOWN ZUCHENG SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINFAPHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.1 TONXING ROAD KENLI COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG NHU FINE CHEMICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD	N°00268 LONGWEI BRANCH ROAD, BINHAI DISTRICT, WEIFANG SHANDONG WEIFANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	DAESANG CORPORATION	GUNSAN SITE 57 OEHANG-4 (SA)/GIL GUNSAN-SI,JEOLLABUK- DO	COREA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HULUNBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	KAICHUANG STREET ZHALANTUN LINGDONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA HULUNBEIR CITY INNER MONGOLIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO., LTD	JIANGHE NO.2 ROAD ZHANHUA COUNTY SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ANHUI HUAHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD	N.32 FENGJIN ROAD, SHUANGFENG INDUSTRIAL PARK, HEFEI, ANHUI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ANHUI TIGER BIOTECH CO. LTD	WEIWU ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,GUZHEN, ANHUI	CINA



GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG AOCTER FEED ADDITIVES CO., LTD	N°5 NORTH GUANDAO ETDZ, GAOTANG COUNTY, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LONGYAN SHENGHE TRADING CO., LTD	NO.2103, YOUTH VENTURE BUILDING J, NO.53 HUALIAN RD., XIPI STREET, XINLUO DIST, LONGYAN CITY, FUJIAN	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI- TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JILIN MEIHUA AMINO ACID CO., LTD	SOUTH ZHUJIANG ROAD, WEST YUNHAI STREET, BAICHENG, INDUSTRIAL ZONE, BAICHENG CITY, JILIN PROVINCE 137000	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH-TECH CO., LTD	NO.58 CHANGE ROAD BINHAI NEW AREA, SHAOXING, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	AOLLEN BIOTECH CO., LTD	12F BANDAO MANSION, N.182-8 HAIER ROAD, QINGDAO 266061	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD	LIJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	RESOURCES-BASED CITY ECONOMIC TRANSFORMATION EXPERIMENTAL ZONE, YUANBAOSHAN DISTRICT, CHIFENG CITY, INNER MONGOLIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	N°188,FANGZHENG EAST STREET, GANQUANPU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, URUMCHI CITY, XINJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N.645 FUYANG EAST ROAD, JIZHOU DISTRICT, HENGSHUI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD CHANGHAI BIOLOGICAL COMPANY	N.58 CHANGHE ROAD, BINHAI NEW AREA, SHAOXING, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QINGDAO ZHENGTAIXIN TRADE CO., LTD	ROOM 2702, UNIT 2 Nà36 MIAOLING ROAD, LAOSHAN DISTRICT QINGDAO	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ANHUI REDPONT BIOTECHNOLOGY CO., LTD	MAANSHAN DANG TU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ANHUI PROVINCE	CINA






GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	YUXING BIOTECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD	XICHENG DISTRICT NINGJIN COUNTY, XING TAI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LUWEI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD	SHUANGFENG INDUSTRIAL PARK ZICHUAN DISTRICT ZIBO	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HAICHENG JIANGQIN MINERAL PRODUCTION CO., LTD	HAIMEI FACTORY AREA, PAILOU TOWN, HAICHENG, ANSHAN	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPIING COUNTY, SHANDONG 256219	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU, TIELING, LIAONING PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ETI SODA URETIM PAZARLAMA NAKLIYAT VE ELEKTRIK URETIM SANAYI VE TICARET A.S	YESILAGAC MAH. GURAGAC KUMEEVLER 47/A 06730 BEYPAZARI ANKARA	TURCHIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	NOVABAY PTE LTD	20 TEMBUSU AVENUE 627536 SINGAPORE	MALESIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JIANGXI BROTHER PHARMACEUTICAL CO.LTD	JISHAN INDUSTRIAL PARK PENGZE JUJIANG CITY JIANGXI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QUIQIHAR LONGJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO.LTD	EAST SIDE OF NATIONAL ROAD G111 AT 1558 KM, ANG'ANG XI DISTRICT, QUIQIHAR CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINJIANG MEIHUA AMINO ACID CO., LTD	NO-1289 BEIER WEST STREET, INDUSTRIAL AREA, WUJIANG CITY, XINJIANG	CINA
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA PIETRO MASSIA,1 SAVIGLIANO (CN)	ADANI WILMAR LIMITED	FORTUNE HOUSE NR. NAVRANGPURA RAILWAY CROSSING, NAVRANGPURA AHMEDABAD 380009 GUJARAT	INDIA
HILL'S PET NUTRITION MANUFACTURING S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA GUERRA 3-5 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	DUPONT NUTRITION MANUFACTURING	SHEILA BONE, LADYBURN BURN WORKS- DIPPLE GIRVAN KA	REGNO UNITO



INNOVET ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA EGADI,7 E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MEUCCI,2 SACCOLONGO	KINGHERBS LTD	NO.6 YONGXING ROAD,BAISHUI,YONGZHOU,HUNAN	CINA
KALMI ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA MAZZINI 109/1 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	TITHEBARN LIMITED	ROAD 5 INDUSTRIAL ESTATE CW7 WINSFORD	REGNO UNITO
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3-3H 42025 CAVRIAGO (RE)	BALAJI AMINES LIMITED	BALAJI TOWERS N.9/1A/1 HOTGI ROAD, AASARA, CHOWK, SOLAPUR	INDIA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3-3H 42025 CAVRIAGO (RE)	ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO SPECIALTY FEED INGREDIENTS DIVISION	4666 FARIES PARKWAY DECATUR, ILLINOIS 62526	USA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3-3H 42025 CAVRIAGO (RE)	WUFENG CHICHENG BIOTECH CO.LTD	8 TIANCHI RD. YUYANGGUAN TOWN, WUFENG COUNTRY, YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	MADHU SILICA PVT.LTD	GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR - 364060 GUJARAT	INDIA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	NINGBO DAHOUNGYING BIOENGINEERING CO., LTD	N.166 BEIHAI ROAD,XIEPU ZHENHAI AREA, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	JIANGSU CONAT BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD	SHUNGANG ROAD, TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE JIANGSU	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	HUNAN SHINEWAY ENTERPRISE O., LTD	118 HUANGHUA AIRPORT ROAD, HUANGHUA TOWN, CHANGSHA, HUNAN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	COFCO TECH BIOENGINEERING (TIANJIN) CO.LTD.	43 THIRTEENTH AVENUE, 300457,TIANJIN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	WUHAN GRAND HOYO CO.LTD	RM 601 BLOCK B, DINGYE BLDG, INT.ENT.CENTER, NO T1 GUANSHAN 2ND ROAD, EAST LAKE HIGHTECH DEVELOPMENT ZONE WUHAN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	GUANGZHOU HONSEA SUNSHINE BIOTECH CO., LTD	NO.8 YUNCHEN RD, YUNPU INDUSTRIAL ZONE GUANGZHOU	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	KEMIN NUTRISURANCE INC	2100 MAURY STREET,PO BOX 70 - DES MOINES -IA 50306	USA




KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	VITAL LABORATORIES PVT LTD	PLOT NO1710 &A-1 2208 PHASE III G.I.D.C VAPI-396195 GUJARAT	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	WUHAN AMINO INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	BONDED WAREHOUSE BUILDING, WUHAN ECONOMIC & TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, WUHAN, HUBEI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	ZHEJIANG DELEKANG FOOD CO., LTD	NO.30 CHUNHUIZHONG ROAD, YONG?AN INDUSTRIAL DISTRICT, XIANJU, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	CHENGDA PHARMACEUTICALS CO.,LTD	NO.36 HUANGHE ROAD,HUIMIN, SUBDISTRICT, JIASHAN, ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SHANGHAI GIUSCIEN INTERNATIONAL CORPORATION	ADD. NO.738 UEZHENG RD., YEXIE TOWN, SONGJIANG DISTRICT SHANGHAI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEALTHY HAGZHOU HUSBANDRY SCI TECH CP LTD	N.890 ZHANGJIALONG VILLAGE DAICUN TWN, XIAOSHAN DISTRICT, HANGZHOU ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	ZHEJIANG TIANHECHENG BIO-TECHNOLOGY SHARES CO.,LTD	NO111, LEYUAN RD., SHIMEN TOWN, TONGXIANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	MURLI KRISHNA EXPORT PRIVATE LIMITED STAR EXPORT HOUSE 101, GANESH BHUVAN CO-OP HSG SOC. LTD	MAHATMA PHULE ROAD, MULUND EAST-MUMBAI	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	TAIZHOU HISOUND PHARMACEUTICAL CO., LTD	N.22 NANYANG FIRST ROAD, ZHEJIANG PROVINCIAL CHEMICAL AND MEDICAL MATERIALS BASE LINHAIZONE	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	GN CHEMICALS CO., LIMITED	ADD. UNIT 3 6/F KAM HON INDUSTRIAL BUILDING 8 WANG KWUN ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FIPHARM CO., LTD	NO.21A HAIYA INTERNATIONAL BUILDING, 24 GUOMAO ROAD, CITY HAIKOU HAINAN	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HANGZHOU VEGA PHARMA LIMITED	9F EASTERN TOWER OF IBC 600 JINSHA AVENUE, XIASHA, HANGZOU 31008	CINA




KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HAINING KANGRUN INTERNATIONAL TRADE CO.LTD	ROOM 1101 NO.3 BEIZHUANG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HAINING ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HAINING KANGRUN INTERNATIONAL TRADE CO.LTD + HEILONGJIANG NHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD	ROOM 1101 NO.3 BEIZHUANG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HAINING ZHEJIANG+ ADD.NO.2 HAOTIAN ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, SUIHUA, HEILONGJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	ADD. NO.59 DATANG INDUSTRIAL ZONE SANSHUI TOWN FOSHAN CITY	CINA
LCM TRADING S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA G. MAZZINI,33 20099 SESTO GIOVANNI (MI)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANMING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
LEDOGA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TORRE,7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)	INDUNOR S.A.	LA ESCONDIDA H3514XAA CHACO	ARGENTINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ANGEL YEAST EGYPT CO.LTD	HASSAN NASSAR ST, EL LASALKY AREA NEW MAADI CAIRO EGYPT	EGITTO
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ANGEL YEAST CO.LTD	168 CHENG Dong AVENUE YICHANG 443003 HUBEI	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	INDUSTRIAL ZONE CHANGTU, TIELING LIANING PROVINCE	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	3F INDUSTRIES LIMITED	SY NO 1604, APIIC-IALA EPURU 1B, PANTAPELEM MUTHUKUR 5234323 NELLORE	INDIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TIBA STARCH & GLUCOSE COP.	ALSLHYIA ELGDEEDA SHRKIA	EGITTO



MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CHURCH & DWIGHT CO	INC.500 CHARLES EWING BOULEVARD EWING NJ 08628(ESPORTATORE)- CHURCH & DWING, CO 2360 HIGHWAY 23 OSKALOOSA, IA 52577 (PRODUTTORE)	USA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	SHOUGUANG FUTAILAI BIO CO, LTD	CHANMING INDUSTRIAL PARK, SHOUGUANG CITY (SHANDONG)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAI'AN DAWENKOU GYPSUM INDUSTR, TAI'AN SHANDONG (RPC)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CJ SELECTA SA	RODOVIA MG-29 KM.2,6 - DISTRITO INDUSTRIAL - ARAGUARI-MG CEP. 38446-036	BRASILE
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TITHEBARN LIMITED	ROAD 5 INDUSTRIAL ESTATE CW7 WINSFORD	REGNO UNITO
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	WAWASAN AGROLIPDS SDN	BHD PLO 493 JALAN KELULI 3, 81700 PASIR GUDANG JOHOR	MALESIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	GREEN & NATURAL INDUSTRIES SDN BHD 39	JALAN SS 18/6 47500 SUBANG JAYA, SELANGOR	MALESIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	SIAM INTERNATIONAL FOOD CO LTD.	88 MOO10, T.NATAB, A CHANA SONGKHLA 90130	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 ASIA HIGHWAY RD. KHOHONG SUB-DISTRICT, HATYAI DISTRICT SONGKHLA PROVINCE 90110	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
NATURINA S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA BOBBIO 1D/3R GENOVA E SEDE PRODUTTIVA IN VIA BORZOLI 131R GENOVA	PATAYA FOOD GROUP	RAMA 3 ROAD BANGKOK	THAILANDIA
NEW FEED TEAM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA C.GOLDONI,51 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA,11 LODI	MATRIX FINE SCIENCES PRIVATE LIMITED	PLOT N. D8, MIDC INDUSTRIAL AREA/PAITHAN, AURANGABAD- 431148 MAHARASHTRA	INDIA



NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	MN CHEMICAL GEORGIA LLC	2 MSHVIDOBA STR.,3700, RUSTAVI	GEORGIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ATUL LIMITED	297,297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ZINC INTERNACIONAL SA	SERAFIN PENA SUR 938 MONTERREY CENTRO C.P. 6400 - NUEVO LEON MONTERREY	MESSICO
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	COMPANÍA MINERA SAN GERONIMO	LA SERENA,COQUIMBO	CILE
NOVUS EUROPE SA/NV	SEDE LEGALE IN VIA LEUVENSESTEENWEG 643-BOX 15, B- 1930 ZAVENTEM (BE) E SEDE PRODUTTIVA IN LA PETROLIFERA ITALO RUMENA VIA BAIONA,260 PORTO CORSINI (RAVENNA)	NOVUS INTERNATIONAL INC.	20 RESEARCH PARK DRIVE- ST CHARLES MO 63304-	USA
NUTRIFEED S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO,42 SARNICO(BG) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA LEONARDO DA VINCI,1 MOTTEGGIANA (MN)	ROYAL ILAC SAN	O.S.B. 23 38070 KAYSERI	TURCHIA
OQEMA S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA ROGGIA BARTOLOMEA N.7 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG BAOYUAN CHEMICAL CO., LTD	HUANTAI ZIBO SHANDONG	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	ISKY CHEMICAL CO., LTD	WANDA PLAZA C2 48TH FLOOR, N. 589 ZHONGSHAN ROAD CHANGSHA- HUNAN C	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1310, DONGYI INTERNATIONAL BUILDING, 488 NORTH SHASOSHAN ROAD, CHANGSHA, HUNAN, 410007	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	RECH CHEMICAL CO. LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO.459 FURONG ROAD CHANGSA HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO.,LTD	JIANGHE NO.2 ROAD ZHANHUA COUNTY SHANDONG	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	TAOCHEM INDUSTRIAL INC.	28G,FLAGSHIP TOWER 40 HK, MIDDLE ROAD QINGDAO	CINA
PETFORCE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA ARNALDO MARIA ANGELINI,12 TERNI	TAPLOW VENTURES LTD	9181 GIBSON ROAD, CHILLIWACK, BC V2P 6H4 N. CFIA ABP-80	CANADA



PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	JIANGSU YONGSHENG PET PRODUCTS CO., LTD	N°12 MEIHUA RD XUYI ECONOMIC, DEVELOPMENT ZONE, HUAIAN CITY JINANGSU P.R.	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	QINGDAO YUANFEI PETFOOD CO.,LTD	N.77 QIANWANGANG WEST ROAD, TIESHAN INDUSTRIAL PARK, JIAONAN, QIUGDAO	CINA
PIONEER HI BREAD ITALIA SEMENTI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PROVINCIALE 42/44 SISSA TRECASALI (PR)	PIONEER OVERSEAS CORPORATION	3239 HIGHWAY 8 WEST 52224-9570 DYSART IA	USA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	DAESANG VIETNAM CO., LTD	SONG THAO, THO SON, VIET TRI, PHU THO	VIETNAM
PROSOL S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CARSO N.99 - 24040 MADONE (BG)	FABRIKA ZA -UL.	INDUSTRIKA BB - 7000 BITOLA	MACEDONIA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	QINGDAO YALUTE FOODS C., LTD	RM 12H, EDIFICIO B DI KINGFU MANSION, NO 22 SHANDONG ROAD QINGDAO	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	QINGDAO OLE PET FOOD CO., LTD	N.1 LEIGONGSHAN ROAD, TIESHAN SUB-DISTRICT OFFICE, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	CHONGQING SWEET PET PRODUCTS CO., LTD	N.9 PHOENIX 3 STREET DISTRETTO YONGCHUAN, CHONGQING	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	JIANGSU YONGSHENG PET PRODUCTS CO., LTD	12 MEIHUA ROAD -XUYI EC. DEVELP. ZONE HUAIAN CITY	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8 JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT, INDUSTRIAL PARK JIAN COUNTY „JIANGXI PROVINCE 343100	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	WENZHOU DIPENG PET NUTRITION TECHNOLOGY CO.,LTD	DONGJIAO STREET, NANYAN TOWN PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	NO.789, RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD	LJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	



SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO, 15 VIETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	UNIWIN CHEMICAL CO.,LTD	ROOM 3208, BUILDING 3, HANGYANG MALL, NO.131 MINZU AVE., NANNING CITY, GUANGXI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	MUDANJIANG FENGDA CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION	N. 319 AIMIN STREET XIAN DISTRICT, MUDANJIANG CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	A.M.FOOD CHEMICAL CO.LTD	20 FLOOR B.BLOCK, BUILDING 1, PHARMA, VALLEY, HIGH-TECH ZONE-JINAN	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY, GUANGDONG P.R.	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	CHEMLAND CHEMICALS CO.LTD	RM1918 MODERN INT'1 BLDG NO 115-1 MINZU AVE. NANNING, GUANGXI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LE'ANJIANG INDUSTRIAL ZONE, LEPING,JIANGXI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	117 ZHONGSHAN ROAS	SHINAN DISTRICT QINGDAO	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	JIANGYIN CHENGXING INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	N.618 MEIYUAN ROAD, JIANGYING, JIANGSU	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	GOODEARTH AGROCHEM PVT LTD	PLOT NO.51, MAUZA BRAMANWADA, TAQ & DIST. NAGPUR	INDIA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION -ZHUCHENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD	2277 ZUCHONGZHI ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE, CHANGTU, TIELING, LIAONING	CINA





SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	MADHU SILICA PVT. LTD	G.I.D.C. CHITRA, BHAVNAGAR - 364004 GUJARAT	INDIA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	LIAONING HONGDA CHEMICALS CO. LTD	PINGERFANG VILLAGE GUANTUN TOWN, DASHIQIAO CITY, YINGKOU CITY, LIAONING PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CHENGDU NUTRIPINN TECHNOLOGY CORPORATION	99 TONGBAO STREET JINJIANG DISTRICT, CHENGDU CITY, SICHUAN	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CHEMLAND CHEMICALS CO.LTD	RM 1918 MODERN INT' BLDG N.115-1 MINZU AVE. NANNING GUANGXI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	SHIHENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN SHANDONG	
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	NO.789, RENMIN EAST ROAD, TIANAL, ZHEJIANG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAI'AN DAWENKOU INDUSTRIAL PARK, SHANDONG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	RZBC IMP. & EXP. CO. LTD	NO.66 LVZHOU SOUTH ROAD RIZHAO SHANDONG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	YISHUI EC. DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY- SANDONG PROVINCE	CINA

24A00198



**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Comunicato relativo al decreto 13 novembre 2023 di approvazione della modifica  
del regolamento di organizzazione dell'AgID.**

Nel testo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2023, sono indicati in calce, per mero errore materiale, gli estremi errati di registrazione della Corte dei conti, che sono, pertanto, sostituiti dai seguenti esatti riferimenti: «Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2023. Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3347».

24A00197

---

**RETTIFICHE**

---

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

*ERRATA-CORRIGE*

---

**Comunicato relativo alla determina 29 dicembre 2023 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 189/2012 del medicinale per uso umano a base di Epcoritamab, "Tepkinly". (Determina n. 148/2023)».** (Determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2024).


Nell'allegato della determina citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 77, prima colonna, undicesimo rigo, dove è scritto «Titolare: Abbvie Deutschland GMBH 6 comma KG», deve leggersi: «Titolare: Abbvie Deutschland GMBH 6 co. KG».

24A00211

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2024-GU1-014) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 4 0 1 1 8 \*

€ 1,00

